



Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXII numero 1 – giugno 2023

Periodico semestrale a cura
dell'Ordine degli Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale
di Parma n.14 del 10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri





*occhio ai colori,
a fianco dei titoli e dei numeri di pagina,
una guida per tre sezioni ideali:*

*avvocatura
tra deontologia e letteratura
effetti riforma Cartabia*

*(con la giurisprudenza ordinamentale
e disciplinare
sempre eccentrica ma ineliminabile)*

*occhio alle immagini di Pierangela
che ci accompagnano in continuità
su natura tenue
e paesaggi delicati,
talora decisi e saturi,
spesso solo suggeriti e quasi astratti,
con rara traccia del passaggio umano*

SOMMARIO

- pag. 3 editoriale:
il nuovo Consiglio e la sua organizzazione
l'Avvocatura: identità ed ottimismo
- pag. 7 stati generali dell'avvocatura; Roma, 14 luglio 1789
- pag. 14 il nuovo Consiglio: commissioni e referenti
- pag. 17 attività del Consiglio
- pag. 17 aggiornamento albi
- pag. 19 l'attività della Fondazione dell'Avvocatura parmense
nell'ultimo quadriennio
- pag. 21 OCC
- pag. 24 chiacchiere in libertà sull'accaparramento
di clientela tra diritto, pratica e tendenze (forse) suicide
- pag. 28 il lamento – racconto
- pag. 30 il (nuovo) processo di famiglia:
prime indicazioni operative
- pag. 34 osservatorio riforma penale Cartabia; sull'applicabilità
delle nuove disposizioni nei giudizi pendenti in grado di
impugnazione all'entrata in vigore della riforma:
prime decisioni della Cassazione
- pag. 40 professionisti delegati alle vendite:
il nuovo art. 179 ter disp.att. c.p.c. alla luce
della riforma Cartabia
- pag. 42 giurisprudenza disciplinare

chiuso in redazione il 12 luglio 2023

Comitato di redazione:

avv. prof. Luigi Angiello, avv. Nicola Bianchi,
avv. Alberto Magnani, avv. Francesco Mattioli,
avv. Alessandra Mezzadri, avv. Werner Stricker

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Giulia Alfieri
avv. Vittorio Anelli
avv. prof. Luigi Angiello
Commissione Famiglia del COA Parma
avv. Rita Gennari
avv. Enrica Gianola Bazzini
avv. Sebastiano Martini
avv. Maria Pia Pellegrino
avv. Giuseppe Rosafo



IL NUOVO CONSIGLIO E LA SUA ORGANIZZAZIONE

L'AVVOCATURA: IDENTITÀ E OTTIMISMO

editoriale

Sono trascorsi poco meno di quattro mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio, scelto dalla più partecipata assemblea elettiva del nostro Ordine: un periodo ancor troppo breve per poter abbozzare un bilancio, ma sufficiente per constatare che tutti noi consiglieri abbiamo avvertito la responsabilità del mandato, ricevuto da un così elevato numero di iscritti.

Fin da subito si è registrata, quindi, un'unità di intenti che deriva dalla consapevolezza che il particolare periodo storico che l'avvocatura sta vivendo necessita, internamente, di un'organizzazione al passo coi tempi ed, esternamente, di riappropriarsi dell'identità ed unità che sono state poste seriamente a rischio dalle riforme legislative e dalle problematiche di rappresentatività che, in particolare a livello centrale ed in un recente passato, hanno afflitto le istituzioni forensi.

Il Consiglio, per la prima volta, ha nominato il Vice Presidente nella persona dell'Avv. Matteo de Sensi. Si tratta di una novità per noi: sebbene per molti altri consigli circondariali, anche limitrofi, la nomina di questa carica ha assunto da tempo carattere strutturale.

Mi preme evidenziare che non si tratta di una carica meramente formale e rappresentativa o – come tratteggiato dalla legge professionale e dal nostro regolamento – sussidiaria delle prerogative del presidente in caso di suo impedimento. Nella visione dell'attività consiliare che abbiamo, il vice presidente svolge funzioni complementari a quelle del presidente in particolare nell'ambito delle tematiche civilistiche: che sono il

settore della giurisdizione in cui l'anticipata entrata in vigore della riforma Cartabia ha palesato la necessità di interventi tempestivi da parte del nuovo Consiglio.

Un particolare plauso per questi mesi di lavoro deve andare alle Commissioni consiliari: alcune delle quali (ad esempio Patrocinio a spese dello stato, parcelle, formazione e pratica forense) svolgono attività istituzionali che comportano un carico di lavoro, sotto il profilo quantitativo, di mole tale da necessitare di riunioni in presenza con cadenze settimanali.

Tutte le Commissioni stanno poi svolgendo attività di approfondimento che vanno in una duplice direzione.

La prima è necessitata dalle non banali novità organizzative e funzionali che le riforme, non solamente quella Cartabia, impongono di affrontare anche ai CoA (in tema di mediazione, organismi di composizione della crisi, equo compenso, negoziazione assistita, specializzazioni, formazioni di elenchi e relativa formazione professionale etc etc).

La seconda direzione di approfondimento è dettata dal progetto, condiviso con il Consiglio, di proceduralizzare telematicamente e per quanto più possibile le pratiche che le Commissioni ed il Consiglio sono tenute a lavorare e deliberare.

Si tratta di una necessità di razionalizzazione delle procedure che emerge dall'evidenza che un doppio canale, cartaceo e telematico, di lavorazione delle domande e delle relative pratiche è divenuto un onere inutile e gravoso per gli iscritti (che sono chiamati a gestire ed

archiviare telematicamente le pratiche ormai in ogni settore ed innanzi a qualsiasi giudice, anche il Giudice di Pace) nonché un aggravio di energie e tempo per la nostra segreteria.

Tutte le commissioni del Consiglio sono attualmente impegnate ad individuare i provvedimenti e gli atti opportuni per dar seguito al cambiamento e si sta implementando la dotazione di software che consentano all'organizzazione di evolvere nella direzione progettata, con specifiche sedute formative sia dei consiglieri che del personale di segreteria.

In questi pochi mesi, infine, stiamo sperimentando una nuova modalità di riunione plenaria del consiglio, che si riunisce non più una volta a settimana, ma di regola tre volte al mese. L'intenzione è, valorizzando i mezzi comunicativi e di lavoro sperimentati durante l'esperienza pandemica, quella di concentrare le prerogative di confronto e decisionali del consiglio in riunioni plenarie maggiormente intense e diradate (l'obiettivo è una riunione plenaria ogni 15 giorni), così da consentire alla segreteria di razionalizzare l'attività sull'ordinario, riducendo la settimanale attività di carico e scarico della riunione consiliare.

La segreteria è motore propulsivo ed assai ben oliato del Consiglio dell'Ordine, che ha la fortuna di disporre di dipendenti, senza differenza alcuna, dotate di grandissima disponibilità, professionalità, esperienza e dedizione.

Sul tema mi sia consentito esprimere a tutti noi iscritti una considerazione dettata non solo dall'esperienza di questi pochi mesi, ma anche da quella (pur-



troppo ormai lunga) degli anni passati nelle istituzioni forensi circondariali e distrettuali.

Talvolta si è portati a considerare le dipendenti delle segreterie delle istituzioni forensi come dipendenti di “tutti noi”: col rischio di confondere il concetto di segreteria con quello di “segretaria” o “collaboratrice”.

Troppo spesso, cioè, si riscontrano nei confronti delle dipendenti dell'ordine richieste di evasione di incombenze che competono a noi iscritti: che noi dovremmo già conoscere e saper compiere in autonomia.

È una propensione che si riscontra soprattutto nell'attività che le segreterie svolgono in materia di mediazione ed organismo di composizione della crisi: laddove sarebbe opportuno, per il miglior andamento degli organismi e delle procedure, ma anche perché le novità legislative lo impongono, che si formassero professionisti consapevoli del loro ruolo e di quello, diverso, della segreteria.

Tornando per un istante alle commissioni consiliari, mi soffermo sulla costituzione dell'inedita “commissione giovani” che, sebbene ancora in fase di definitiva composizione, nelle nostre intenzioni vorrebbe essere funzionale alla condivisione con colleghi e le colleghe più giovani della cultura e delle attività del COA e, nel contempo, consentire a quest'ultimo di avere un canale comunicativo diretto in ordine alle problematiche maggiormente sentite dai giovani avvocati.

Il breve tempo dalla sua costituzione non ha ancora consentito a questa Commissione di programmare la propria attività: ma i Colleghi Giulia Alfieri e Giuseppe Rosafio, che ne fanno parte, hanno accolto con entusiasmo la proposta di dar seguito, insieme a Paolo Moretti e con un proprio articolo in materia penale, all'iniziativa di “Cronache” che dedica specifici focus all'evoluzione applicativa degli istituti riformati dalla Cartabia.

Un cenno è dovuto, poi, all'attività svolta dalla commissione consiliare

di “diritto di famiglia” che, fin dai primi giorni dalla propria costituzione, sta operando senza soluzione di continuità per venire incontro alle istanze che provengono da un settore tradizionalmente vivace dell'avvocatura. L'attività svolta dai suoi componenti ha consentito di poter condividere con la Magistratura locale i primi punti fermi della nuova disciplina, che sono stati formalizzati nelle linee guida e nel protocollo che vengo riportati anche nel presente numero della rivista.

È forte l'impegno del Consiglio in materia di formazione, attraverso la collaudata collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura Parmense e le Associazioni forensi locali.

L'organizzazione del corso per i delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. è stato per noi un banco di prova e la prima occasione di una collaborazione sinergica con Fondazione e l'associazione specialistica di riferimento.

La disciplina delle specializzazioni - ed in particolare le linee guida per la





formazione specialistica degli avvocati divulgate dalla Commissione permanente del Ministero di Giustizia in data 8 maggio 2023 - riservano ai Consigli dell'Ordine circondariali un ruolo centrale per la stipula di convenzioni con l'Università nell'organizzazione dei corsi, "previa intesa" con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

Su questo tema il mio personale impegno è che si possa instaurare una fattiva e costruttiva collaborazione sia con le associazioni forensi sia con l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni, per poter consentire agli iscritti, che desiderino intraprendere il percorso di specializzazione, la frequentazione di corsi in sede circondariale.

Mi siano consentite poche considerazioni, prendendo spunto dalla riforma Cartabia, rispetto all'auspicio che l'Avvocatura possa riacquistare lo spirito identitario ed unitario, a cui ho fatto prima riferimento: quello spirito percepito da chi come me, aspirante giovane avvocato nel 1999, ha vissuto con entusiasmo l'epoca della riforma costituzionale del giusto processo.

Senza scendere nel merito delle riforme, che nel presente numero di Cronache vede specifici e settoriali interventi di approfondimento, quello che emerge dall'esame della disciplina, dagli schemi di regolamento e dalle prime applicazioni – come confermato nel corso dei recenti "stati generali dell'Avvocatura" tenutisi a Roma (di cui Cronache pubblica un interessante e brillante reportage del Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Avv. Enrica Giannola Bazzini) – è la sensazione che sia in ambito penale che in ambito civile le riforme siano caratterizzate dal minimo comune denominatore della riduzione dell'ambito di operatività della difesa, con il rischio di minare proprio le fondamenta del giusto processo.

Ciò che in ambito penale viene evidenziato ad esempio dall'ampliamento delle ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni (talune inaccettabili quale l'obbligo di specifico mandato introdotto per l'imputato assente dall'art. 581 com-

ma 1quater c.p.p.), dalla previsione di una disciplina premiale per chi rinuncia alla proposizione dell'appello (nel rito abbreviato) e da misure che tendono a marginalizzare la difesa a favore della rapida definizione dei procedimenti.

L'oralità e la libertà di espressione della difesa, consacrata anche nella libertà di forma e di contenuto degli atti, hanno lasciato il posto, in tutti i settori della giurisdizione, al processo scritto, alla predeterminazione della forma ed addirittura (ed in parte) del contenuto degli atti. La necessità di rispettare precisi limiti dimensionali (già nel processo amministrativo ed oggi anche in quello civile) l'individuazione di specifiche tecniche per impaginazione o perfino del carattere di testo, l'utilizzo di strumenti predefiniti di scrittura, il cui mancato utilizzo verrebbe addirittura sanzionato, rappresentano un intollerabile attacco alla difesa ed alla funzione dell'Avvocato.

Quello che prima del periodo pandemico era avvertito come un rischio evidente e concreto derivante da interventi normativi disorganici ed emergenziali, è oggi divenuto realtà con la riforma organica della giustizia che porta il nome dell'ex ministra di giustizia Marta Cartabia: la riduzione dell'ambito operativo degli Avvocati e, così, dei diritti dei consociati, nostri assistiti, sacrificando all'altare dell'efficienza e della riduzione dei tempi del processo il valore assoluto del diritto di difesa.

Si sostiene che i sacrifici richiesti al principio del giusto processo siano necessitati dalle indicazioni che provengono dall'Unione Europea e finalisticamente orientati all'ottenimento dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ma quali, quante e troppe rinunce lascia sul campo la cultura giuridica del nostro paese, all'insegna della ripresa economica!

In tale contesto, ma in un'ottica più pragmatica, è comune il sentire che le libere professioni e quella di avvocato, in particolare, non siano più, come in passato, attività tutelate che garantiscono certezze e stabilità.

I dati diffusi da Cassa Forense riportano di come un avvocato su tre dichia-

ri di considerare l'ipotesi di lasciare la professione, ritenendo critica la propria situazione occupazionale.

È comune il sentimento fra gli avvocati di aver perso le "tutele di categoria di un tempo", quali si attenderebbero di ricevere dagli organi istituzionali e rappresentativi.

Come è noto la causa prima è da rinvenire in un trend di crescita del numero degli avvocati, che negli ultimi quarant'anni è stato abnorme e costante, tanto a livello nazionale quanto in quello locale.

Limitando l'analisi agli ultimi due decenni, gli avvocati iscritti all'Albo di Parma sono pressoché duplicati: eravamo circa 700 nel 2002, oggi siamo poco più di 1.200.

Esprimo però il mio personale e convinto sentimento ottimistico sulle prospettive future.

Al netto dei motivi culturali che fondano la mia opinione di esercitare la professione intellettuale più nobile ed affascinante, ritengo vadano letti favorevolmente i più recenti dati statistici.

Innanzitutto si assiste ad un progressivo e netto invecchiamento (età media) della professione: il che comporterà nel lungo periodo una sensibile riduzione del numero degli avvocati iscritti.


Gli ultimi due anni, il 2021 (secondo anno pandemico) ed il 2022 (considerato primo anno post pandemico), hanno già segnato una netta inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.

Le statistiche a livello nazionale sono fornite dalla Cassa Nazionale Forense che, in collaborazione con il Censis, offre annualmente la fotografia dello stato dell'avvocatura attraverso l'analisi congiunta dei dati che l'Ente previdenziale detiene, con quelli che provengono dal sondaggio di un campione significativo di Avvocati intervistati.

Le pubblicazioni dei rapporti Censis 2022 e 2023 si riferiscono ai dati raccolti, rispettivamente, nel corso delle precedenti annualità 2021 e 2022.

Sicché nell'anno 2021, per la prima volta, è stata registrata la diminuzio-





ne del numero degli avvocati, essendo emerso un saldo negativo nel rapporto fra iscrizioni e cancellazioni per -1.604 unità (su 241.830 avvocati italiani).

Il dato costituito dal rapporto fra iscrizioni e cancellazioni è risultato in significativa inversione di tendenza rispetto al passato anche per il 2022, anno nel corso del quale si è registrata un'ulteriore diminuzione dello -0,7% degli Avvocati, che sono risultati essere 240.019.

Il dato della diminuzione degli iscritti è confermato anche a livello circondariale: ambito nel quale nel 2021 si è avvertita la riduzione degli iscritti all'Albo di -32 unità, mentre -39 sono state quelle del 2022.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma nel corso del 2021 ha, infatti, provveduto ad iscrivere 79 nuovi Avvocati a fronte di 111 cancellazioni: mentre nel corso dell'anno 2022 l'ulteriore riduzione del numero degli Avvocati è stata determinata da 76 nuove iscrizioni, a fronte di 115 cancellazioni.

Altri due sono i dati che, a mio av-

viso, dovrebbero essere positivamente accolti dai giovani Avvocati del nostro Foro, nonché dagli studenti universitari di Parma che intendano intraprendere la professione Forense.

Il primo è che il nostro Distretto registra un numero di avvocati (3,1 ogni 1.000 abitanti) sensibilmente inferiore alla media nazionale (4,7 avvocati ogni 1.000 abitanti).

Il circondario di Parma registra poi un dato ulteriormente inferiore: quello cioè di 2,7 Avvocati ogni 1.000 abitanti.

È poi da evidenziare che il reddito medio annuo del 2021, di euro 41.464/00, rappresenta il miglior risultato dell'Avvocatura da almeno dieci anni: bisogna infatti risalire al 2012 per individuare un valore superiore a quello registrato nel 2021.

Occorre certamente attendere i prossimi anni per poter confermare l'ipotesi di un'inversione di tendenza ed analizzare gli effetti congiunti fra la diminuzione del numero degli avvocati e un maggiore volume d'affari.

La mia personale opinione è, però, che le aspettative di chi è giovane Avvocato a Parma oggi e di chi lo sarà nei prossimi anni possono ragionevolmente essere diverse e maggiormente ottimistiche rispetto a quelle delle generazioni degli ultimi due decenni, potendo godere di un arco di vita professionale caratterizzato da una progressiva deflazione numerica.

Certo, molto dipenderà dalle scelte che faremo noi Avvocati, dalla capacità che avremo di estendere l'area di mercato dei servizi legali, da un lato, senza mai rinunciare all'affermazione delle prerogative della funzione forense, dall'altro.



STATI GENERALI DELL'AVVOCATURA

Si sono tenuti il 14 giugno a Roma, gli “Stati Generali dell’Avvocatura”, presso la Pontificia Università della Santa Croce.

“Stati Generali”, terminologia dal retaggio rivoluzionario, oggi utilizzata a significare una consultazione allargata, plenaria, che coinvolga tutti i portatori di interessi su un determinato tema e, nel caso specifico, su quanto disposto all’ordine del giorno, ossia argomenti che si è, a ragione, ritenuto necessitassero della partecipazione di tutte le rappresentanze dell’Avvocatura. Infatti, la convocazione è stata inoltrata al Presidente di Cassa Forense, ai presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati, ai presidenti delle Unioni Regionali Forensi, ai presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, ai presidenti dei Comitati Pari Opportunità Distrettuali, ai Presidenti delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative ed ai Presidenti delle Associazioni Forensi Specialistiche maggiormente rappresentative, quindi a tutti gli attori del mondo forense.

Se è vero che la definizione “Stati Generali” di rivoluzionario, in epoca contemporanea, ha solo un vago richiamo, è pur vero che nella riunione del 14 giugno (ma è bello immaginare che fosse il 14 luglio) un sentore – finalmente – di ribellione si è respirato, ed il “volgo sopito”, di manzoniana memoria, pare essersi “destato” ed ora “intende l’orecchio, solleva la testa”.

La convocazione era stata decisa urgentemente, nemmeno dieci giorni prima, dal Consiglio Nazionale Forense in concerto con l’Organismo Congressuale Forense, a seguito alla recente, quanto inaspettata notizia, dell’intenzione del Governo di adottare provvedimenti imminenti in tema di Giustizia, come si legge nel comunicato del 5 giugno 2023: *“si rende necessaria, nonostante il ridotto termine di preavviso, per le notizie circolate nei giorni scorsi sull’imminente emanazione di importanti provvedimenti, da parte del Governo, riguardanti l’attività giudiziaria”*.

All’ordine del giorno tre punti principali:

- verifica dello “stato di attuazione delle riforme del PNRR in tema di giustizia”;
- discussione della “bozza di regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 46 delle Disp. Att. Cpc”;
- nuovo modello dell’esame di abilitazione per la professione di avvocato;

“UNITÀ” è stata la parola chiave – riallacciandoci a uno dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, ai sensi dell’art. 46 delle Disp. Att. Cpc - che ha contraddistinto i lavori, infatti al di là delle lievi sfumature dei singoli interventi, non

Roma, 14 luglio 1789

è trasparsa alcuna dissonanza relativamente ai principi cardine che sono emersi.

Seconda parola chiave, ma si potrebbe metterla al primo posto, laddove ci si riferisse ai contenuti e non allo spirito comunitario che aleggiava: **“UFFICIO LEGISLATIVO”**, la cui definizione si rinviene nel sito del Ministero della Giustizia: *“ai sensi dell’articolo 8 del d.p.c.m. 100/2019, l’ufficio legislativo attende allo studio, all’esame, alla promozione e all’attuazione dell’attività normativa, supportando l’organo politico di vertice nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.*

L’art. 4 del d.lgs. 165/2001 attribuisce infatti agli organi di governo la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi da attuare e la successiva verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Con riferimento ai descritti ambiti di attività l’ufficio legislativo cura:

- la redazione di schemi di disegni di legge, di schemi di decreti legislativi, di decreti presidenziali e di decreti ministeriali

- la redazione di emendamenti del Governo nonché l’espressione di pareri sui testi e sui singoli emendamenti nel corso dell’esame dei disegni di legge in sede di Consiglio dei Ministri e nel corso dell’esame di disegni e proposte in sede parlamen-



tare

- la redazione dei testi di attuazione delle direttive comunitarie, delle decisioni quadro dell'Unione europea, nonché il coordinamento della legislazione nazionale con i regolamenti comunitari

- la collaborazione con il Ministro degli Esteri alla negoziazione di convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, di estradizione, di stato civile.”

Nel corso di una ricerca sul web, casualmente, è apparso un articolo da cui emerge che già nel corso dell'Assemblea della Camera della seduta n. 69 del 27/11/2001, l'allora Ministro della Giustizia Roberto Castelli, così si esprimeva:

“Signor Presidente, in ordine alle interpellanze in oggetto, concernenti l'avvicendamento dei magistrati dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, ribadisco che, sin dal mio insediamento nel ministero stesso, in conformità con il programma di Governo, ho sostenuto la necessità di acquisire nuove professionalità, attingendo sia ad esperti formati nel ruolo di magistrati sia a persone provenienti da altre attività lavorative e che possono svolgere utilmente compiti di diretta collaborazione del ministro. Ciò anche in considerazione della recente riforma, avviata peraltro nella passata legislatura dal precedente Governo, dell'organizzazione del ministero, in particolare con riferimento agli uffici di diretta collaborazione del ministro, per i quali è espressamente previsto che - cito testualmente - «i funzionari dell'ufficio legislativo esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo fra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione di obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche». Per quanto riguarda, in modo particolare, l'ufficio legislativo, con lettera del 3 ottobre 2001, ho comunicato al Vicepresidente del

Consiglio superiore della magistratura che la nuova organizzazione del ministero e le esigenze ad essa connesse, gli obiettivi che mi sono prefisso, impongono la riorganizzazione del dicastero con l'inserimento di nuove e diverse professionalità.”

<http://documenti.camera.it/Leg14/BancheDati/ResocontiAssemblea/sed069/s020.htm>

Ma evidentemente l'intento rimase lettera morta.

L'anzi riportata definizione dell'“Ufficio” e delle sue funzioni, appare opportuna laddove, come si accennava, è principalmente sul problema della composizione di quest'organo che si sono snodati i vari interventi susseguiti al prologo del Presidente Greco, il quale ha nuovamente evidenziato la necessità dell'introduzione di professionalità, diverse ed in aggiunta, a quelle dei magistrati, mentre la proposta del “REGOLAMENTO”, ex art. 46 delle Disp. Att. Cpc, è stata percepita come una sorta di provocazione.

Se infatti, apparentemente, la criticità e l'urgenza della riunione era da rinvenirsi nella volontà del Governo dell'introduzione del predetto Regolamento, in realtà, volendo scomodare Polibio, che storiograficamente distingueva tra causa vera (aitia) e causa apparente (pròfasis) la necessità della riunione degli Stati Generali, occasionata dalla volontà dell'adozione del Regolamento (pròfasis), pare a chi scrive, rinvenire invece la sua più profonda radice nella necessità di una vera e propria riforma della partecipazione dell'Avvocatura alle decisioni di maggior interesse in materia di Giustizia, ed a quelle che, via, via, nel corso del tempo, sono state ammantate della definizione di “riforma della Giustizia”.

O forse, se si vuol essere più pro-saici, si può dire che: “la corda a forza di tirarla si è spezzata”!

Anche alla luce dei vari interventi dei rappresentanti dei COA, del CNF e delle associazioni maggiormente rappresentative, la coesa partecipazione pare debba rinvenirsi appunto nella riforma della composizione dell'Ufficio Legislativo, con relativo riconoscimento del ruolo dell'Avvocatura all'interno del Ministero.

Quanto al “Regolamento”, di cui anche si è ampiamente dissertato, per completezza del discorso, e per meglio comprendere il contenuto degli interventi dei partecipanti, pare opportuno ricordare che questo si riferisce al fatto che il d.lgs n. 149/2022, all'art. 3, comma 9, ha modificato l'art. 121 c.p.c., codificando i principi di chiarezza e sinteticità di tutti gli atti del processo e all'art. 4, comma 3, lett. b), ha modificato l'art. 46 disp. att. c.p.c..

In applicazione di quest'ultima norma, che dispone che: “Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ...”, il Ministero della Giustizia ha adottato uno schema di decreto recante: “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

Il Regolamento si compone di 12 articoli, i cui principi cardine sono i criteri di redazione degli atti processuali e di parte (art. 2) e i limiti dimensionali degli atti di parte (art. 3).

L'urgenza dell'approvazione del





decreto è determinata dal fatto che questo deve acquisire efficacia il 30/06/2023 (da tale data divenendo applicabile anche ai procedimenti pendenti) affinché si attuino gli impegni presi con il PNRR ed è altresì preliminare l'acquisizione dei pareri del CSM e del CNF. Il testo dovrà poi essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Si legge, nel parere accompagnatorio al decreto del Ministero, che: *“In linea con quanto stabilito dalla legge citata delega, nell'articolo 1, comma 17, lettera e), è stato espressamente previsto che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Nell'ultimo comma dell'articolo 46 si chiarisce che anche il giudice, nella redazione dei propri provvedimenti, è tenuto a rispettare i criteri contenuti nei commi precedenti.”*

Il richiamo *“ai fini della determinazione sulle spese”*, appare inquietante, quanto, ad avviso di chi scrive, strumento semi coercitivo di non nuovo conio, essendosi insinuata da tempo una metodologia deflattiva dei procedimenti giudiziari. Misure preliminari al procedimento od inserite nello stesso, con potenziali conseguenze nel futuro giudizio, in punto di condanna alle spese. Si pensi, nel rito del lavoro, ma anche in quello civile *“tout court”*, alla mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice. Insomma si fatica ad immaginare che esista ancora chi possa avere, effettivamente e semplicemente, torto o ragione. Qualcuno diceva che: *“causa transatta causa vinta”*, oggi più che mai, stante l'alea, non più solo dell'esito del processo, ma anche di codificati *“alerts”*!

Come detto, su questi argomenti si sono snodati gli interventi dei partecipanti che hanno chiesto la

parola.

La battaglia dell'Avvocatura, ancor prima che una battaglia di diritto è, secondo l'Avvocata Vincenza Graziano, Presidente del COA di Agrigento e la prima ad intervenire, una battaglia di civiltà, che deve coinvolgere gli avvocati di ogni distretto che devono fare *“barricate”*, senza accettare paradigmi imposti da altri, peraltro senza alcun previo confronto.

Per Antonino La Lumia, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Avvocatura deve essere unita e, citando il libro di Gianrico Carofiglio, *“La manomissione delle parole”*, in particolare un brano dello stesso riportante l'estratto di una sentenza delle SSUU della Cassazione (di difficile o meglio incomprensibile decifrazione) esemplifica come, non necessariamente, le diciotto righe del provvedimento citato possano ritenersi esaustive, seppure sintetiche, come vorrebbe il Regolamento. Il sillogismo porta alla conclusione che, i criteri di chiarezza e comprensibilità, che il Regolamento vorrebbe imporre, debbano valere tanto più per gli atti redatti dai magistrati. Prosegue La Lumia, affermando che gli avvocati sono i primi a volere che i propri atti siano chiari e concisi, ma il diritto di difesa non è negoziabile né le regole possono esserci imposte dai magistrati.

Prende poi la parola Enzo Morricco, Vice Presidente di AGI, Associazione Giuslavoristi Italiani, esprimendo la sua preoccupazione per la prassi che si sta ingenerando anche nel rito del lavoro, dell'adozione della modalità delle note in sostituzione della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ciò venendo meno il principio dell'oralità del processo, tanto più necessario nelle cause di lavoro e tanto più nella loro prima udienza, in cui viene formulata anche la proposta conciliativa da parte del giudice.

Secondo il Presidente Nazionale di AIGA, Francesco Paolo Perchinunno, si rende necessario affrontare la problematica delle posizioni dei magistrati *“fuori ruolo”* e su questo punto si ritiene utile il richiamo ad un articolo apparso sul web, in <https://www.linkiesta.it/2021/12/magistrati-fuori-ruolo-italia/>, secondo il quale:

“Ce ne sono decine nei nostri ministeri. Occupano posizioni di vertice, scrivono le leggi, guidano i dipartimenti. Sono i magistrati “fuori ruolo”, quelli che non vanno in tribunale ma lavorano per altre amministrazioni dello Stato. Restandoci per molti anni. Sono circa 200, un numero significativo in un momento di sofferenza per il settore.

Solo pochi giorni fa il Consiglio superiore della Magistratura ha lanciato l'allarme: «Su 10.751 posti previsti nelle piante organiche, le presenze effettive di magistrati in servizio sono 9.131». Ne mancano più di mille. Ragion per cui, incalza l'organo di autogoverno, è necessario riformare il concorso aprendolo a tutti i neolaureati in giurisprudenza. Anche in vista della realizzazione degli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè lo smaltimento dell'arretrato e il taglio della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e del 25 per cento.

Manca il personale, eppure 200 toghe sono assegnate ad altre amministrazioni. Solo al ministero della Giustizia ci sono un centinaio di magistrati con ruoli di primissimo piano. Capi di gabinetto, direttori generali, membri dell'ufficio legislativo, ispettori generali. «Un'occupazione militare e un'anomalia mondiale», la definisce il presidente dell'Unione Camere Penali Gian Domenico Caiazza. Non è solo una questione di risorse e organici. A via Arenula i magistrati scrivono materialmente le leggi, gli emendamenti, i commi. Capo e vicecapo dell'organo legisla-







tivo sono due toghe, cui si aggiunge una decina di colleghi nello stesso ufficio. «Così il potere giudiziario si insinua nell'ambito dell'esecutivo e del legislativo», spiega a Linkiesta Enrico Costa, già viceministro della Giustizia, oggi deputato di Azione. [...]"

E' la volta di Giampaolo Di Marco, Presidente dell'Associazione Nazionale Forense, il quale, pertinentemente, rileva che i principi in base ai quali vanno redatti gli atti sono già indicati all'art. 121 c.p.c. che recita: "Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [disp. att. 46]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico", non vi è quindi necessità alcuna di alcun Regolamento, essendo i criteri di redazione degli atti già determinati dal codice. Il presidente di ANF propone poi che, eventualmente, debba essere, se mai, l'Avvocatura ad indicare un modello, se proprio si ritenesse che ne necessiti uno.

Francesco Pizzuto, membro del Comitato Direttivo del CNE, ritiene di precisare che, in ogni caso, il Regolamento non va ad incidere sul format informatico dell'atto, in altri termini, l'atto sarà sempre depositabile e non scartabile a priori dal sistema informatico utilizzato per il deposito ed altresì che, nella proposta di Regolamento, le conclusioni non vengono conteggiate nel numero di righe ritenute congrue per la redazione dell'atto.

Antonino Galletti, Consigliere del CNE, sottolinea (come dargli torto) che sia necessario ampliare il perimetro dei temi all'ordine del giorno. Stigmatizza chi tra gli avvocati esonda nella prolissità dei propri scritti, ma rileva che le vere problematiche sono altre e determinate da altro: carenza di giudici e personale amministrativo. È necessario

che gli stessi avvocati difendano la qualità e al proposito, cita l'avvocato Coppi, che: "quando parla, i giudici prendono appunti".

Isabella Stoppani, Presidente di Associazione Nazionale Avvocati Italiani e membro del CNE, apporta ai lavori il pensiero di un'avvocata amministrativista, quale lei è, evidenziando la necessità che si raggiunga un equilibrio, o meglio la parità, tra Avvocatura e Magistratura nonché quella di scongiurare il pericolo che, prima o poi, sia una macchina a decidere se gli atti giudiziari siano congrui o meno, o, addirittura, chi ha ragione e chi ha torto. Nel procedimento in Cassazione, in quei procedimenti che si decidono in camera di consiglio senza la presenza dei difensori, non viene rispettato il contraddittorio. I giudici spesso non presentano le loro conclusioni ed il termine per il deposito di una memoria antecedente all'udienza, avviene "alla cieca".

Secondo Paolo Nesta, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in un molto sentito ed applaudito intervento (giocava in casa e si sentiva) si deve sgombrare il campo dall'equivoco che sia l'Europa a volere il Regolamento. L'Europa, infatti, ai fini dell'erogazione dei fondi per il PNRR, ha solo chiesto che i nostri processi vengano celebrati più celermente: manca l'organico e le disfunzioni non dipendono in alcun modo dall'attività degli avvocati. Non si vuole intervenire dove invece si DEVE: esistono termini perentori per i giudici? E i rinvii, anche di anni, disposti senza alcun reale motivo? Nei tavoli di lavoro ci viene detto che le soluzioni sono condivise, ma poi, al momento di legiferare, non se ne tiene alcun conto. Rivendichiamo pari dignità. L'Ufficio Legislativo è composto da soli magistrati, chiediamo di avere la metà dei componenti, senza compromessi. Abbiamo la presunzione di essere NOI a poter trovare la so-

luzione ai problemi della giustizia.

Mario Greco, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, si dice molto contrariato del fatto che, con la proposta del Regolamento, il rimando all'Unione Europea sia quello che il problema dei ritardi è imputabile agli avvocati. La giustizia è lenta perché non la fanno funzionare! Ogni fine settimana il telematico è bloccato, abbiamo il limite dei 30 mega per il deposito degli atti e si vuole pure creare una quinta piattaforma informatica, quella del giudice di pace! Si sta affidando la riforma della giustizia a chi ne ha una visione solo parziale (ndr i magistrati). La proposta portata sul tavolo non è una riforma dell'ordinamento giudiziario, è una truffa, perché il processo non si abbrevierà per niente. Questa non è una battaglia solo dei civilisti, deve essere una battaglia dell'Avvocatura unita. Nell'Ufficio Legislativo ci devono essere gli avvocati, ma non gli avvocati "amici degli amici", o dei politici di turno. Cercano di sopprimere il ruolo del voto degli avvocati sulla nomina dei magistrati nei consigli giudiziari. L'avvocatura parla una sola lingua e porta la parola di tutta l'Avvocatura unita. Il Ministro (Nordio) faccia sapere agli avvocati italiani che vuole parlare con l'Avvocatura unita!

L'Avvocata Cecilia Turco, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e di URCOFER Toscana, penalista, sottolinea l'importanza delle scuole forensi e di specializzazione che formano i futuri avvocati. Si deve tornare alla scrittura, tenendo conto del processo di modernizzazione e formazione. "Nessuno ci ha ascoltati quando dicevamo, sia nel civile che nel penale, che "la Cartabia" limita il principio dell'oralità del processo". La paura è che si introduca in modo surrettizio una forma di inammissibilità. È necessaria una sola voce che tenga conto delle sensibilità diverse che oggi si sono





ascoltate, con proposte costruttive di modifica che però chiudano alle ipotesi surrettizie di inammissibilità, con ampi spazi per l'oralità del processo, sia civile che penale.

Per Marcello Iantorno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Como, la giustizia è un sistema "magistrocentrico". Con la proposta di Regolamento, assistiamo alla violazione non solo dell'art. 24 della Costituzione, ma anche dell'art. 21! La sentenza penale "Lucano" consta di 900 pagine, quella per il "delitto di Erba" di circa 500, alla faccia della sinteticità! Invita il Presidente Greco a diffidare delle rassicurazioni del ministro di Grazia e Giustizia Nordio (ndr che il Presidente Greco avrebbe incontrato successivamente alla chiusura dei lavori). L'Avvocatura deve agire anche a mezzo di interventi sui singoli distretti.

Filippo Lubrano, ex Presidente del COA di Roma e socio fondatore della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, solleva il problema della perenzione del ricorso amministrativo ed è perentorio nel rilevare la necessità di non venire ad alcun patto, senza che prima non si riformi la composizione dell'Ufficio Legislativo.

Per Antonio De Notaristefani, Presidente delle Camere Civili, non è in discussione il diritto di difesa, quanto invece, la dignità dell'Avvocatura. Dobbiamo essere capaci di convincere, e questa capacità la si rinviene nella serietà. Il Regolamento potrebbe essere stralciato da un codice di autoregolamentazione che si dia l'Avvocatura e non imposto dai magistrati.

Secondo Antonio Damascelli, Presidente UNCAT, Unione nazionale Avvocati Tributaristi, sono gli stessi avvocati ad infastidirsi della prolissità. Nell'approccio al diritto tributario è necessario essere quanto mai analitici e l'analiticità è il contrario della sinteticità.

Andrea Pasqualin, Presidente Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ritiene indispensabile completare le piante organiche dei magistrati.

Lisa Demma, Presidente Facente Funzioni, del Movimento Forense, si dice delusa dalle promesse disattese. L'allora Ministro Bonafede, pur avvocato, prometteva condivisione con l'Avvocatura, idem il Ministro Cartabia, si sperava in Nordio e "*ci ritroviamo con questo Regolamento!*" Il Ministero ha costituito un gruppo di lavoro su "chiarezza e sinteticità" che, dice con scoramento, si concretizza in questo Regolamento! L'Avvocatura non può essere imbagliata e le regole devono essere le stesse per gli avvocati e i magistrati. Un cenno all'esame da avvocato: la nuova modalità dovrà essere definita prima della prossima sessione di esami, e appare ineludibile la reintroduzione di almeno una prova scritta, tre materie orali, oltre a deontologia e ordinamento forense.

L'intervento di Mauro Cellarosi, Presidente di URCOFER Emilia Romagna, punta il dito sul Governo. Cellarosi, infatti, dopo aver condiviso l'orientamento generale sul Regolamento e sulla necessità di rivedere la composizione dell'Ufficio Legislativo, rileva come il Governo abbia dato una pessima prova di sé, prova ne sia il "decreto alluvione", pubblicato allorché l'emergenza era già quasi del tutto sfumata.

Giovanni Rocchi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda, plaude al senso di unità che ha pervaso i lavori, che percepisce concretamente per la prima volta. Accusa la nuova formulazione dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di "eccesso di delega", in relazione al comma 17 della lettera d) dell'unico articolo della Legge Delega n. 149/2022. Le conseguenze sono tanto maggiori perché si comprime il diritto di difesa e si limitano gli

spazi di discussione orale del processo. Se si vuole salvare qualcosa, questo è il criterio della redazione degli atti per punti. Ritiene necessario abbandonare il formato "pdf", cercando un sistema per rendere gli atti "liquidi", con conseguente possibilità di esaminarli in modo libero. Accenna al Giudice di Pace, un mondo allo sbando, in alcun modo in grado di rispondere alle esigenze dell'enorme carico di lavoro, con piante organiche scoperte in alcuni distretti, fino al 50% ed incapaci di affrontare una sfida informatica, in quanto spesso rappresentati da soggetti per età con difficile approccio al mondo informatico.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Larino, Domenico Porfida, è la voce di chi rappresenta un Foro di piccole dimensioni e si chiede: "*ma se li leggono gli atti?*"

Parla infine Alessia Falcone, Consigliera dell'Ordine di Palermo e Vice Presidente dell'Unione Avvocatura Siciliana, sezione di Catania: "*siamo noi a dover formare i nostri futuri colleghi*" ed ancora: "*iura novit curia, non siamo noi a dover qualificare la domanda, la qualificazione è dovere del magistrato!*".

BREVE NOTA DELLA SCRIVENTE:

Dal 1992, anno di inizio della pratica forense della sottoscritta (esame sostenuto nella sessione 1994/95) si è assistito a numerosi stravolgimenti, innovazioni sempre qualificate come "riforma della giustizia", in realtà "arrabattamenti" e rappezzi ai codici di procedura.

Nella definizione di "riforma" c'è sempre stato qualcosa di poco convincente, le modifiche, infatti, si sono sempre concentrate solo sui questioni e termini procedurali, vedasi la scadenza delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ed ora, con la riforma "Cartabia", termini ancora più pressanti e con scadenze sempre più stringenti (solo per noi) sacrificio che veniva compensato





dall'abbaglio di una giustizia rapida ed efficiente, e tuttavia, nonostante questo profluvio di norme, il nostro Paese continua a collocarsi agli ultimi posti nelle classifiche internazionali sulla durata dei processi civili.

Ma, al di là della nota problematica della durata, la "giustizia", nel suo senso sostanziale, non pare venire mai toccata. È pur vero che non può esserci giustizia se un procedimento civile, o peggio, un processo penale, dura dieci anni, ma è altresì vero che il concetto concreto di "giustizia" è altro. I provvedimenti ottenuti devono poi avere un effetto tangibile.

Solo a titolo esemplificativo, nei procedimenti di famiglia, chi dovrebbe contribuire a mantenere la prole e si rende incapiente, pare intoccabile, posto che anche la maggior parte dei procedimenti penali con imputazione ex art. 570 c.p., si conclude con un inutile decreto penale di condanna!

Oggi si parla di giustizia riparativa, recentemente istituita, la cui finalità (ma la scrivente non fa testo) resta un mistero, forse da sondare.

Si è discusso e si discute di termini,

di forme, ma non certo di "giustizia", a meno di non ritenere che ciò si rinverga nella recente riformulazione, nel procedimento penale, del concetto di "irreperibile", che altro non è che colui che oggi, di fatto (in diritto potenzialmente sì, ma sarà ipotesi assi remota) non affronterà alcun processo.

Senza addentrarsi nel problema della effettiva responsabilità patrimoniale di certe compagini societarie e dei risultati concreti delle procedure concorsuali.

Sintetico quanto doveroso cenno alla partecipazione ai lavori da parte dei rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità, Comitato che la sottoscritta presiede presso il COA di Parma ed essendo stata delegata a presenziare alla riunione tenutasi a Roma, dalla Rete CPO dell'Emilia Romagna. Volendo fornire un dato meramente statistico, ad occhio e croce (ma sarebbe interessante avere i dati effettivi della registrazione dei partecipanti) il rapporto uomini/donne pareva essere di 2/3 a 1/3, segno che le posizioni apicali, forse fatta eccezione appunto per i membri dei CPO, sono ancora di appannaggio maschile. Ce lo dice anche il rapporto numerico di coloro che hanno preso la parola nel

corso dei lavori.

Infine una breve riflessione: senza voler stigmatizzare "tout court" le procedure di risoluzione alternativa al giudizio, poiché un accordo preventivo è spesso la miglior soluzione, non si può non osservare che certi rimedi quali separazioni e divorzi in Comune, conciliazioni spesso velatamente imposte, odorano di "fumus", ma non "boni iuris", poiché la parola d'ordine pare ormai essere quella di non arrivare ad alcuna decisione ... Sarà forse solo un'impressione ... Novità accolte peraltro spesso acriticamente, anche quando queste hanno comportato un considerevole taglio alle opportunità di lavoro per gli avvocati, in particolare quelli giovani, ma non solo, sciorinate addirittura come una "grazia ricevuta", perché diciamoce lo, non siamo tutti "avvocati Coppi", ed ancor più, non tutti possono rivolgersi a tale tipologia di avvocato, per ben note ragioni.

Allora che Stati Generali siano, però, con il giuramento della "Pallacorda"!

Enrica Gianola Bazzini
Presidente CPO – COA Parma



COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE COA 2023-2026

COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. ANGELICA COCCONI
AVV. GIUSEPPE CORNETTI
AVV. MATTEO DE SENSI (REFERENTE)
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. MICHELE MEGHA
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI

COMMISSIONE PRATICA FORENSE ANCHE PER IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AVV. ANGELICA COCCONI
AVV. DARIA FANTI
AVV. MICHELE MEGHA (REFERENTE)
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. WERNER STRICKER

COMMISSIONE RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA

AVV. GIUSEPPE CORNETTI
AVV. MATTEO DE SENSI
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. MICHELE MEGHA
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI

COMMISSIONE PARCELLE

AVV. ANGELICA COCCONI (REFERENTE)
AVV. FILIPPO FEDERICO
AVV. MICHELE MEGHA
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. ALBERTO SPAGGIARI

COMMISSIONE INFORMATICA

INTERNI
AVV. MATTEO DE SENSI (REFERENTE)
AVV. WERNER STRICKER
ESTERNI
AVV. LORENZO BIANCHI
AVV. CRISTINA SIRIGNANO
AVV. TOMMASO ZAMBONI

COMMISSIONE REGOLAMENTI E VALUTAZIONE PROPOSTE - CONVENZIONI

AVV. MATTEO DE SENSI

AVV. DARIA FANTI (REFERENTE)
AVV. MICHELE MEGHA
AVV. STEFANO SQUARCINA

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO

AVV. FILIPPO FEDERICO (REFERENTE)
AVV. LAURA FLORA (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. MICHELE VILLANI (COMPONENTE ESTERNO)

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. DARIA FANTI (REFERENTE)
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. ALBERTO SPAGGIARI
AVV. WERNER STRICKER

COMMISSIONE REDAZIONE DI CRONACHE DEL FORO PARMENSE

INTERNI
AVV. DARIA FANTI
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. WERNER STRICKER
ESTERNI
AVV. NICOLA BIANCHI

DIRETTIVO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.)

AVV. VITTORIO ANELLI
AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. ALBERTO SPAGGIARI
AVV. MATTEO MARTELLI (REFERENTE ESTERNO)
AVV. DAVIDE ZURLINI (REFERENTE ESTERNO)

COMMISSIONE PROTOCOLLO DIRITTO FAMIGLIA

AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. ALBERTO SPAGGIARI
ESTERNI
AVV. PAOLA DA VICO
AVV. ELISA GANDINI
AVV. LUCIANA GUARESCHI (REFERENTE)
AVV. ALESSANDRA MAESTRI
AVV. FRANCESCA RUSSO

COMMISSIONE SULLE PROCEDURE ARBITRALI

AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. MATTEO DE SENSI
AVV. LORENZO BIANCHI (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. FILIPPO CASIRAGHI (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. GIUSEPPE SCOTTI (REFERENTE)

COMPONENTI ORGANISMO DI MEDIACONCILIAZIONE

AVV. ENRICO MAGGIORELLI (RESPONSABILE ESTERNO)
AVV. GIUSEPPE CORNETTI
AVV. STEFANO SQUARCINA

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ (CPO) PER IL QUADRIENNIO 2023/2026

AVV. ENRICA GIANOLA BAZZINI (PRESIDENTE)
AVV. ELENA ALFIERI (SEGRETARIA)
AVV. MARIA TANGARI (RESPONSABILE INFORMATICA)
AVV. ANGELICA COCCONI (REFERENTE CONSIGLIO)

AVV. ALESSANDRA MEZZADRI (REFERENTE CONSIGLIO)

COMMISSIONE RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE

AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI
AVV. DOMINGA BUBBICO (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. MARCELLO MENDOGNI (COMPONENTE ESTERNO)

COMMISSIONE REVISIONE E REDAZIONE ALBO 2024

AVV. SIMONA COCCONCELLI (REFERENTE)
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI

COMMISSIONE PER LE SPECIALIZZAZIONI FORENSI

AVV. ANGELICA COCCONI (REFERENTE)
AVV. FRANCESCO MATTIOLI
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. STEFANO SQUARCINA

COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO ESPERTI NEGOZIATORI DELLA CRISI D'IMPRESA

AVV. DARIA FANTI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO (REFERENTE)
AVV. WERNER STRICKER

COMMISSIONE DIRITTI UMANI

AVV. ALESSANDRA MEZZADRI (REFERENTE)
AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI
AVV. SIMONA CAPRA (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. FRANCESCO LOISE (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. RICCARDO PARISI (COMPONENTE ESTERNO)

COMMISSIONE DIRITTO, ARTE E CULTURA

AVV. GIUSEPPE CORNETTI
AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI (REFERENTE)
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. ALESSANDRA PALUMBO (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. FULVIO VILLA (COMPONENTE ESTERNO)

COMMISSIONE GIOVANI

AVV. FRANCESCO MATTIOLI (REFERENTE)
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. GIULIA ALFIERI (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. FRANCESCA GALLIANI (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. GIUSEPPE ROSAFIO (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. MICHELE VANOLLI (COMPONENTE ESTERNO)

COMMISSIONE DEONTOLOGIA, RAPPORTI CDD E VALUTAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AVV. MATTEO DE SENSI
AVV. MICHELE MEGHA

COMMISSIONE CRINT

AVV. SIMONA COCCONCELLI (REFERENTE)
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI
AVV. MICHELE MEGHA
AVV. GIOVANNI MAGNANI (COMPONENTE ESTERNO)
AVV. GIUSEPPE SCOTTI (COMPONENTE ESTERNO)

NUCLEO LOCALE DI MONITORAGGIO SULL'EQUO COMPENSO

AVV. STEFANO SQUARCINA (CONSIGLIERE REFERENTE)
AVV. VITTORIO ANELLI (CONSIGLIERE SUPPLENTE)

RESPONSABILI/REFERENTI INTERNI ED ESTERNI COA 2023-2026

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

AVV. PAOLO MEGA DEL FORO DI REGGIO EMILIA

REFERENTE INTERNO PRIVACY

AVV. STEFANO SQUARCINA

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

AVV. MATTEO DE SENSI

REFERENTE FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

AVV. RAFFAELE IORIO

REFERENTI DELEGATI ALLE VENDITE

AVV. ANGELICA COCCONI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO

REFERENTE CNF

AVV. FRANCESCO MATTIOLI

REFERENTE FORMAZIONE CNF PER IL TRIENNIO 2023/2026

AVV. PROF. LUIGI ANGIELLO

REFERENTE CNF PER L'OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA GIURISDIZIONE

AVV. MATTEO DE SENSI

REFERENTE CASSA FORENSE

AVV. FRANCESCO MATTIOLI

REFERENTI OSSERVATORI CIVILI E PENALI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

AVV. FILIPPO FEDERICO (AREA PENALE)
AVV. FRANCESCO MATTIOLI (AREA PENALE)
AVV. GIUSEPPE CORNETTI (AREA CIVILE)
AVV. MATTEO DE SENSI (AREA CIVILE)

REFERENTE OSSERVATORIO DIRITTO FAMIGLIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

AVV. SIMONA COCCONCELLI
AVV. MARIA PIA PELLEGRINO
AVV. ALESSANDRA MEZZADRI (AREA PENALE CA E TRIBUNALE PER I MINORENNI)

RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DATI ANAGRAFICI CONVENZIONE COMUNE DI PARMA

AVV. MICHELE MEGHA

REFERENTE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (O.C.C.)

DOSS. VITTORIO ZANICHELLI

RAPPRESENTANTE CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA COMMISSIONE ESTERNA DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

AVV. ALESSANDRA MEZZADRI

REFERENTI DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO PRESSO ISPettorato DEL LAVORO DI PARMA-REGGIO EMILIA,

AVV. ALESSANDRA TAZZI (MEMBRO REFERENTE)
AVV. NUNZIO PASSAMONTI (MEMBRO SUPPLENTE)

REFERENTE PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE PER ACCESSO CIVICO

AVV. STEFANO SQUARCINA

RESPONSABILE DELL'INSERIMENTO DEI DATI NEL SITO ISTITUZIONALE

AVV. MARIA ROSARIA NICOLETTI

REFERENTI PORTALE GDU (GESTIONALE DIFESA D'UFFICIO DEL CNF)

AVV. FILIPPO FEDERICO E SIG.RA CLAUDIA FRANZONI (SEGRETARIA)

REFERENTI PORTALE DIFESA DI UFFICIO (GESTIONALE LISTE TURNI DIFENSORI D'UFFICIO)

AVV. FRANCESCO MATTIOLI, AVV. FILIPPO FEDERICO E SIG.RA KATIA BOTTACCI (SEGRETARIA)

**RESPONSABILE DEL CONTROLLO SUL
DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'ORDINE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 51
DELLA L. 16.1.2003 N.3 E SUCCESSIVE
MODIFICHE.**

SIG.RA KATIA BOTTACCI (SEGRETARIA)

REFERENTE PER L'INFORMATICA
AVV. MATTEO DE SENSI

**REFERENTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI
MUNUS**
AVV. PAOLO MICHARA

**REFERENTI PER L'ORDINE PER L'ANNO
2023 ALLA COMMISSIONE PER IL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 138 DEL
DPR N. 115 DEL 30.05.2002**

AVV. MATTEO FERRONI (MEMBRO
EFFETTIVO)
AVV. SIMONA CATELLANI (MEMBRO
SUPLENTE)

**REFERENTI PER L'ORDINE PER L'ANNO
2021 ALLA COMMISSIONE PER IL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE – SEZIONE DI PARMA - AI
SENSI DELL'ART. 17 ALL. 2 DEL D.LGS N.
104/2010**

AVV. CARLO MASI (MEMBRO EFFETTIVO)
AVV. FABIO MEZZADRI (MEMBRO
SUPLENTE)

**RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE
LAVORO PUBBLICO**
AVV. ALBERTO SPAGGIARI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RELATIVO ALLE PARTECIPAZIONI**

**PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
D.LGS N. 175/2016) E CENSIMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI E DEI
RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO
DI SOCIETÀ ED ENTI (ART. 17 DEL D.L. N.
90/2014)**

AVV. STEFANO SQUARCINA

**REFERENTE PER IL CONTROLLO E
L'INOLTRO DEI DATI DEL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE ISTAT**
AVV. VITTORIO ANELLI

**REFERENTE FEDERATION DES BARREAUX
D'EUROPE E RAPPORTI INTERNAZIONALI**
AVV. GIOVANNI MAGNANI

**REFERENTI DEL "CONTACT POINT" IDEATO
DAL C.N.F.**

AVV. PAOLO MALVISI
AVV. MALGORZATA ANNA PROKOP

**DIPENDENTI DESIGNATI PER LA VERIFICA
DEL GREEN PASS PRESSO LA SEGRETERIA
DELL'ORDINE**

SIG.RA KATIA BOTTACCI E SIG.RA CLAUDIA
FRANZONI

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI BOLOGNA
ATTUALMENTE IN CARICA – CONSILIATURA
2023-2026**

AVV. GIUSEPPE BRUNO
AVV. ERNESTO CALISTRO
AVV. STEFANO FRESCHI
AVV. STEFANIA PICCININI
AVV. GIOVANNA PITITTO



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Dal 7 dicembre 2022 al 7 febbraio 2023 il Consiglio si è riunito 7 volte

Elenco dei Consiglieri presenti:

avv. Simona Cocconcelli	n. 7
avv. Daniela Bandini	n. 7
avv. Stefano Squarcina	n. 7
avv. prof. Luigi Angiello	n. 7
avv. Lorenzo Bianchi	n. 5
avv. Angelica Cocconi	n. 7
avv. Fabrizio Ferri	n. 6
avv. Maria Carla Guasti	n. 6
avv. Matteo Mancini	n. 7
avv. Matteo Martelli	n. 3
avv. Francesco Mattioli	n. 5
avv. Michele Megha	n. 7
avv. Fabio Mezzadri	n. 7
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 7
avv. Alessandra Palumbo	n. 5

Il Consiglio nella nuova composizione dall'8 febbraio al 4 luglio 2023 si è riunito 16 volte

Elenco dei Consiglieri presenti:

avv. Francesco Mattioli	n. 16
avv. Matteo de Sensi	n. 15
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 16
avv. Vittorio Anelli	n. 16
avv. Simona Cocconcelli	n. 14
avv. Angelica Cocconi	n. 16
avv. Giuseppe Cornetti	n. 15
avv. Daria Fanti	n. 16
avv. Filippo Federico	n. 16
avv. Michele Megha	n. 15
avv. Alessandra Mezzadri	n. 12
avv. Maria Pia Pellegrino	n. 16
avv. Alberto Spaggiari	n. 15
avv. Stefano Squarcina	n. 16
avv. Werner Stricker	n. 13

OPINAMENTO PARCELLE

Dall'8 dicembre 2022 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso n. 64 pareri di congruità.

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 l. 247/2012, dall'8 dicembre 2022 al 4 luglio 2023:

- n. 8 tenuti e riusciti;
- n. 3 non riusciti.

ESPOSTI

Dall'8 dicembre 2022 al 4 luglio 2023 sono pervenuti n. 30 reclami nei confronti d'iscritti, tutti trasmessi al CDD di Bologna.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dall'8 dicembre 2022 al 4 luglio 2023:

- n. 175 ammesse;
- n. 9 non ammesse;
- n. 11 archiviate.

AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

- 1) FRANCESCA MURELLI, per trasferimento dall'Ordine di Milano, delibera 13 dicembre 2022;
- 2) VALERIYA TOPOLSKA, delibera 17 gennaio 2023;
- 3) FEDERICO CARNEVALI, delibera 17 gennaio 2023;
- 4) ELISABETTA SAVI, delibera 17 gennaio 2023;
- 5) GIANFRANCO OERTEL, delibera 17 gennaio 2023;
- 6) PIETRO GROSSI, delibera 17 gennaio 2023;
- 7) MICHELANGELO PIZZI, delibera 17 gennaio 2023;
- 8) NICOLE BALESTRIERI, delibera 24 gennaio 2023;
- 9) CHIARA ANGELA REBECCA CASTELLI, delibera 24 gennaio 2023;
- 10) FABIO PICELLO, delibera 24 gennaio 2023;
- 11) MARIA CAROLINA GAITI, delibera 24 gennaio 2023;
- 12) ARMANDO MARIA PASQUA, delibera 24 gennaio 2023;
- 13) MATTEO DEVONA, delibera 24 gennaio 2023;
- 14) GIAN MARIA BALESTRAZZI, delibera 24 gennaio 2023;
- 15) VINCENZO MARIA PASQUA, delibera 1° febbraio 2023;
- 16) MARSCIA MEZZI, delibera 1° febbraio 2023;
- 17) MARCO BONGIORNO, delibera 1° febbraio 2023;
- 18) ELENA GILI, reinscrizione all'albo, delibera 1° febbraio 2023;
- 19) MARIA DELLA ROVERE, delibera 28 febbraio 2023;
- 20) CRISTINA BONGIORNI, all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 28 febbraio 2023;



- 21) MARCO CASSI, all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 14 marzo 2023.
- 22) ALESSANDRO BONI, delibera 11 aprile 2023;
- 23) EMANUELE SOLAZZO, delibera 2 maggio 2023;
- 24) ROSSANA PANCIROLI, delibera 27 giugno 2023;
- 25) IACOPO DALL'OLIO, delibera 4 luglio 2023.

CANCELLAZIONI

- 1) GIULIANO GERVASONI, delibera 13 dicembre 2022;
- 2) LEONARDO BAUCINA, delibera 20 dicembre 2022;
- 3) VANESSA MARINO, delibera 20 dicembre 2022;
- 4) GIUSEPPE L'INSALATA, delibera 20 dicembre 2022;
- 5) FRANCESCO NETTA, delibera 17 gennaio 2023;
- 6) CHIARA PIROLI, delibera 17 gennaio 2023;
- 7) ANDREA MARVASI, delibera 24 gennaio 2023;
- 8) ANDREA CAMPANELLA, per trasferimento all'Ordine di Reggio Emilia, delibera 1° febbraio 2023;
- 9) FRANCESCA PRIORI, dall'Elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici Legali, delibera 1° febbraio 2023;
- 10) FRANCESCO MARIA FROLDI, dall'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 28 febbraio 2023;
- 11) PIO ANTONACI, per trasferimento all'Ordine di Udine, delibera 28 febbraio 2023;
- 12) CONCITA NATOLA, delibera 28 marzo 2023;

- 13) PIER LUIGI ALLEGRI, delibera 28 marzo 2023 a far tempo dalla data del decesso avvenuto il 22 marzo 2023;
- 14) SIMONA CARUSO, delibera 11 aprile 2023;
- 15) RICCARDO MARINI, dall'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 18 aprile 2023;
- 16) DEBORA CIARAMITARO, per trasferimento all'Ordine di Trapani, delibera 18 aprile 2023;
- 17) ACHILLE BORRINI, delibera 27 giugno 2023.

Al 4 luglio 2023 gli iscritti all'albo erano

milleduecentosessanta.

(6 in più rispetto alla precedente rilevazione del 7 dicembre 2022)

PRATICANTI AVVOCATI

(dall'8 dicembre 2022 al 4 luglio 2023)

Iscritti n. 20

Cancellati n. 26

PRATICANTI LAUREANDI

Cancellati n. 1

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti n. 4

Cancellati n. 3



L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE NELL'ULTIMO QUADRIENNIO

L'attività della Fondazione dell'Avvocatura Parmense nell'ultimo quadriennio è stata negativamente condizionata dalla pandemia.

Tuttavia, nonostante le note restrizioni, Fondazione è riuscita a perseguire i propri scopi sia per quanto concerne l'attività formativa sia per quanto riguarda il miglioramento dei servizi nell'interesse dell'Avvocatura.

L'attività formativa si è svolta anche durante il lungo periodo della pandemia, attraverso convegni da remoto (*webinar*), che hanno preso il posto dei convegni in presenza.

I *webinar* nel quadriennio sono stati numerosi (mediamente oltre venti all'anno), molti dei quali in collaborazione con le associazioni forensi parmensi.

I temi trattati hanno riguardato sia il diritto sostanziale (civile, penale, tributario) sia il diritto processuale civile- cui sono stati dedicati due cicli di incontri, nel 2022 e nel 2023, realizzati in collaborazione con la Camera Civile di Parma- sia la materia deontologica.

La collaborazione con le associazioni forensi di Parma è stata assidua – in linea con quanto avvenuto in passato – e si è accentuata negli anni della pandemia, durante la quale la sinergia per l'utilizzazione di strumenti informatici è diventata necessaria.

Lasciata alle spalle finalmente la pandemia, dall'inizio del 2023 si è tornati ai Convegni in presenza, che

ormai costituiscono la regola, mentre i *webinar*, in certi casi assai utili per evidenti motivi, rappresentano le eccezioni.

Per la formazione in presenza ci siamo avvalsi, come per il passato, della Convenzione con l'Università di Parma, stipulata nell'ormai lontano 2012, in virtù della quale viene concessa l'utilizzazione di aule per lo svolgimento delle lezioni della Scuola Forense e di un certo numero di Convegni all'anno.

Detta Convenzione rientra nell'ambito della collaborazione tra Università, Consiglio dell'Ordine e Fondazione, che si è concretizzata anche sotto altri profili e che è destinata ad essere incrementata nel futuro con ulteriori iniziative.

L'attività di Fondazione, volta al miglioramento dei servizi, ha continuato ad essere svolta regolarmente durante il periodo della pandemia e, per certi aspetti, è stata potenziata.

Le gestioni operative dell'Organismo di mediazione (ODM) e dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) hanno ottenuto buoni risultati, nonostante il periodo della pandemia.

L'attività dell'OCC, dopo le iniziali difficoltà, ha avuto negli ultimi tempi positivi sviluppi, sui quali si soffermerà Vittorio Anelli in uno scritto sul tema in questo numero di *Cronache*.

Inoltre, preme segnalare che

nell'aprile del 2022 Fondazione ha stipulato con l'Ordine una Convenzione per l'utilizzazione di alcuni locali- ove vengono svolte le attività dell'ODM e dell'OCC- da parte dei delegati alle vendite.

Successivamente, nel luglio 2022, si è costituita l'Associazione Avvocati delegati alle vendite di Parma (ADV Parma), entrata a far parte di Fondazione, quale socia.

Si tratta di importanti novità, atte a facilitare un'attività professionale, sinora prevalentemente svolta dai notai, destinata ad offrire nuove opportunità agli avvocati.

In relazione a ciò, è stato realizzato dal Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con Fondazione, un corso di formazione per gli avvocati, finalizzato all'iscrizione nelle liste dei delegati alle vendite, come previsto dall'art.179 ter, comma 4, disp. att. c.p.c..

Come emerge dai dati sopra riportati, l'attività di Fondazione si è ampliata negli ultimi anni e pare destinata ad ulteriori ampliamenti sia nella formazione sia nell'ambito dei servizi.

Sul versante della formazione sono previste, entro il corrente anno, iniziative concernenti le specializzazioni, la cui normativa regolamentare sta avendo, purtroppo, una lenta e difficoltosa attuazione, come è noto.

Le iniziative riguarderanno i corsi di alta formazione, la cui frequenza



con esame finale sarà necessaria per ottenere il titolo di avvocato specialista attraverso il canale dei “percorsi formativi”, canale previsto per gli avvocati più giovani, mentre gli avvocati con anzianità superiore agli otto anni di iscrizione all’Albo potranno avvalersi anche del canale della “comprovata esperienza”.

L’impegno di Fondazione, nell’ambito della formazione, sarà dedicato, come in passato, alla Scuola Forense, la cui regolamentazione è stata da ultimo rivista, essendo stata prevista una verifica alla fine di ogni semestre unitamente ad altre novità finalizzate a fornire ai praticanti una formazione nella quale l’esame del “caso concreto” assume (dovrebbe assumere) un ruolo essenziale in modo tale da coniugare la teoria con la pratica, mettendo insieme “il sapere” e il “sapere fare”, vecchio problema di non facile soluzione.

Sul versante dei servizi è prevedibile un aumento dell’attività per quanto riguarda l’ODM, posto che, a partire dal 30 giugno 2023, entreranno in vigore le disposizioni attuative

della riforma del processo civile (Legge n. 206/2021 e D.lgs. n. 149/2022), che prevedono un ampliamento delle materie per le quali è richiesto il tentativo obbligatorio della mediazione.

La continuità dell’attività di Fondazione nell’ultimo complicato, difficile quadriennio è stata possibile grazie all’opera dei Colleghi Maria Carla Guasti, Michele Megha, Giancarlo Buccarella e Paola Pieresca, che hanno fatto parte, insieme a me, del Consiglio di amministrazione di Fondazione, ben coadiuvati dal personale dipendente.

A seguito dell’insediamento del nuovo COA il Consiglio di Amministrazione è stato ampiamente rinnovato e risulta ora composto, oltre che da me, da Paola Da Vico, Daria Fanti, Alessandra Mezzadri e Alberto Spaggiari.


In chiusura del mio scritto in occasione del decennale di vita di Fondazione (in *Cronache* n.2/2019) posi

l’accento sui momenti difficili dell’Avvocatura e sul clima di incertezza all’epoca imperante.

La situazione odierna non è certamente migliorata: l’incertezza si è accentuata a seguito, soprattutto, dell’entrata in vigore delle riforme del processo civile e, in parte, del processo penale.

Così stando le cose, essendo non solo impossibile ma inutile proporre o solo ipotizzare rimedi strutturali a breve termine, credo sia conveniente, *rebus sic stantibus*, che continuiamo a dedicarci, soprattutto, a ciò che possiamo e sappiamo fare al di fuori delle aule giudiziarie: alla formazione e agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (“l’autocomposizione dei conflitti”, come è stato ben detto), in attesa di tempi (forse) migliori ...

Luigi Angiello





OCC

Prima di riferire ai Colleghi le iniziative che sono state intraprese dal nuovo Consiglio Direttivo per rendere effettiva la tutela apprestata dalla procedura di gestione della crisi, a mio avviso una delle questioni di maggiore importanza - tuttora rimasta nell'ombra, ma che deve essere oggetto di opportuno approfondimento, in considerazione del possibile coinvolgimento diretto e personale dei singoli gestori e sulla quale appare necessario che ognuno di essi esprima il proprio parere - è rappresentata dal ridimensionamento del ruolo assegnato all'OCC per effetto della nuova disciplina del sovraindebitamento contenuta nel Codice della Crisi (CCII), che ha reso facoltativa l'attestazione di veridicità dei dati forniti dal debitore e di fattibilità del piano, in forza della disposizione di carattere generale dell'art. 65, comma 3, CCII per cui *“la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa”*, in tal modo modificando sensibilmente le previsioni della l. 3/2012.

Nel sistema originario, infatti, l'art. 15 l. 3/2012 assegna all'OCC il **compito fondamentale** di verificare *“la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati”*, nonché di attestare *“la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 secondo comma l. 3/2012”*.

L'intero iter procedurale dell'accordo di composizione regolato dalla l. 3/2012 è connotato dalla costante valutazione dell'OCC circa l'effettiva possibilità che il piano proposto dal debitore produca il risultato econo-

mico offerto ai creditori, valutazione che si traduce in un vero e proprio giudizio prognostico di fattibilità. In questa prospettiva è previsto che anche dopo il voto dei creditori sulla proposta di accordo, l'OCC produca un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, quasi a ribadire che anche all'esito dei rilievi eventualmente formulati dai creditori l'OCC deve riconfermare il proprio giudizio di fattibilità.

Come già evidenziato, per il Codice della Crisi l'attestazione di fattibilità diventa facoltativa, in forza del richiamato art. 65, comma 3, CCII, come giudizio ulteriore a quello dell'OCC, per cui si ritiene da parte della dottrina che tale attestazione possa essere resa anche da un terzo soggetto coinvolto dallo stesso debitore.

L'art. 68 CCII in tema di ristrutturazione dei debiti (ora piano del consumatore) e l'art. 76 CCII in tema di concordato minore si limitano alla previsione che la relazione dell'OCC contenga *“la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”* oltre alla *“convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”* nel caso di concordato minore.

Secondo l'interpretazione maggioritaria la formulazione della norma - la *“valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione”* - non implica una vera e propria attestazione, che il nuovo codice prevede solo in tre ipotesi

particolari:

a) con riferimento al valore del bene in caso di soddisfo solo parziale dei crediti ipotecari o privilegiati (art. 67 e art. 75 CCII), l'OCC deve rendere la c.d. attestazione di incapienza;

b) nel concordato minore in caso di prosecuzione del mutuo ipotecario originario sul bene strumentale d'impresa (art. 75, comma 3 CCII), dovendo in tal caso l'OCC attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

c) nella liquidazione controllata, per evitarne l'apertura, quando l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

A fronte di questo ridimensionamento delle funzioni dell'OCC, è stato messo in evidenza l'ampliamento del sindacato giurisdizionale, considerato che il nuovo CCII assegna al giudice anche la verifica della fattibilità economica del piano proposto o sotteso all'accordo di composizione. L'art. 70 settimo comma CCII in tema di ristrutturazione dei debiti e l'art. 80 primo comma CCII dettato per il concordato minore, dispongono infatti che il giudice procede all'omologazione del piano e dell'accordo *“verificata l'ammissibilità” giuridica e la fattibilità” economica* degli stessi.



Il nuovo CCII ha dunque ricondotto espressamente il giudizio di fattibilità economica nell'ambito della delibazione giudiziale, prevedendo che il giudice del sovraindebitamento sia investito della verifica circa "l'ammissibilità" giuridica e la fattibilità economica" del piano di accordo o del consumatore, intesa come idoneità di questo a realizzare la causa concreta della proposta formulata dal sovra indebitato.

Tale riequilibrio dei ruoli è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, con particolare riferimento alla presunta assenza dell'obbligo dell'OCC di attestare che la situazione debitoria descritta dal debitore sia quella effettiva, il cui piano potrebbe rivelarsi insostenibile sotto il profilo economico e di fatto inattuabile.

Il quadro inerente al bilanciamento dei poteri e delle facoltà degli organi della procedura di sovraindebitamento appare così delineato: all'OCC risultano sottratti gli specifici obblighi di attestazione di cui si è detto, mentre al giudice vengono ampliati i confini oggettivi della verifica da compiere sul piano presentato, estesi alla "fattibilità economica" dello stesso. In altri termini nell'impostazione del CCII, il gestore della crisi non è tenuto alla redazione di una vera e propria attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano - essendo il termine "attesta" espressamente impiegato solo con riferimento alle tre ipotesi specifiche sopra richiamate - bensì ad un giudizio di "completezza ed attendibilità" delle assunzioni dedotte dal sovra indebitato, in relazione alla documentazione presentata.

Le considerazioni che precedono comportano indubbe ripercussioni anche sul piano della possibile rilevanza penale delle condotte ascrivibili ai gestori, in quanto l'art. 344, comma 3, CCII, prevede che "Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende **false attestazioni** nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti

nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro".

Come sopra evidenziato secondo il CCII vi sono solo tre ipotesi specifiche in cui l'OCC deve rendere l'attestazione, da ciò derivandone che la "falsa attestazione" penalmente sanzionata può essere riferita solo a tali fattispecie. L'OCC potrebbe dunque limitarsi ad un giudizio di attendibilità, riguardante solo la 'verosimiglianza' dei dati indicati dal debitore, escludendo in tal modo una possibile responsabilità di carattere penale in tutti i restanti casi.

Dopo l'insediamento del nuovo COA il Consiglio Direttivo dell'OCC - composto dallo scrivente, nonché dai Colleghi Francesco Mattioli, Simona Cocconcelli, Alberto Spaggiari, Matteo Martelli e Davide Zurlini - ha avuto modo di prendere in esame le numerose questioni legate al funzionamento in concreto dell'Organismo.

A tal fine sono stati organizzati due incontri con i Gestori della crisi, i quali hanno fatto pervenire puntuali osservazioni in merito sia ai possibili sviluppi futuri dell'OCC che

con riguardo ai problemi che si sono manifestati dal 2018 ad oggi. Relativamente al primo aspetto verrà presa in considerazione dal Consiglio Direttivo, tra l'altro, la fattibilità dell'iscrizione degli attuali Gestori all'Albo Nazionale dei soggetti "destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza", previsto dall'art. 356 CCII, che consentirebbe di ampliare sensibilmente il campo d'azione dell'OCC. In merito agli aspetti eminentemente pratici, nel corso dell'incontro del 15 giugno 2023, al quale hanno partecipato il Referente dell'Organismo Dott. Vittorio Zanichelli ed il Giudice Delegato del Tribunale di Parma Dott. Enrico Verizzi, sono state chiarite numerose questioni "interpretative" affrontate dai gestori, in modo tale da consentire un approccio alle varie procedure più snello e veloce.

Il Consiglio Direttivo farà in modo che gli incontri tra i Gestori ed i Magistrati si tengano con cadenza periodica, così da consentire all'OCC - e per esso ai singoli Gestori - di avere chiarimenti dal Tribunale che, pur non potendo costituire un'anticipazione di giudizi su procedure in corso nell'ambito delle quali sono sorte le questioni, consentano ai Gestori di svolgere la propria funzione secondo criteri di efficienza e puntualità.

Da ultimo va tenuto conto che attualmente le gestioni attive sono 69, così suddivise:

GESTIONE 2018: TOTALE 8 - CHIUSE 7 - ATTIVE 1;

GESTIONE 2019: TOTALE 17 - CHIUSE 10 - ATTIVE 7;

GESTIONE 2020: TOTALE 12 - CHIUSE 3 - ATTIVE 9;

GESTIONE 2021: TOTALE 19 - CHIUSE 11 - ATTIVE 8;

GESTIONE 2022: TOTALE 35 - CHIUSE 7 - ATTIVE 28;

GESTIONE 2023: TOTALE 20 - CHIUSE 4 - ATTIVE 16;



Il Consiglio Direttivo si è quindi attivato con il Comune di Parma per la conclusione di un protocollo d'intesa che consenta di dare maggiore impulso alle procedure di pertinenza dell'OCC, da un lato valorizzando il ruolo sociale della avvocatura, dall'altro riconoscendosi da parte del Comune di Parma la particolare rilevanza della funzione dell'OCC nell'affrontare frequenti situazioni di criticità da parte dei consumatori e dalle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economica, sensibilizzando i consumatori e gli utenti che si rivolgono all'ente municipale sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legislazione sul sovraindebitamento. In particolare, viene previsto l'impegno da parte del Comune di mettere a disposizione dei Gestori della crisi iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Parma appositi spazi, all'interno delle strutture comunali, al fine di favorire i richiedenti assistenza all'avvio della procedura di gestione da sovraindebitamento, attraverso un colloquio gratuito per la verifica sommaria di fattibilità e l'esposizione del preventivo di spesa. L'auspicio è quello di incrementare le occasioni di lavoro per i Gestori e, nel contempo, di offrire una concreta possibilità di uscire da situazioni di estrema difficoltà e disagio per quei soggetti che sono nelle condizioni di accedere agli strumenti previsti dalla disciplina del sovraindebitamento.

Vittorio Anelli

OCC

CHIACCHIERE IN LIBERTÀ SULL'ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA TRA DIRITTO, PRATICA E TENDENZE (FORSE) SUICIDE

Al pari di ogni discorso relativo alla deontologia dell'avvocato, il tema dell'accaparramento di clientela ed in generale di quello che definiremo "incontro tra domanda e offerta" (per sentirci più *a la page*) non può prescindere dal ruolo nella nostra categoria nella società e nello stesso svolgimento delle funzioni dello Stato, ruolo che a propria volta giustifica la riserva di determinate attività: l'avvocato è attore protagonista del funzionamento dell'ordinamento giuridico, al punto che la Cassazione ci riconosce uno *status* pubblicistico e che il diritto di difesa a noi affidato viene stabilito dall'art. 24 della Costituzione¹.

Dal che deriva che l'avvocato deve costantemente essere e dimostrare di essere, anche agli occhi del mondo, degno dell'alta funzione attribuitagli, poiché, diversamente, pregiudica, oltre agli interessi pubblici legati al buon funzionamento dell'ordinamento, l'immagine di dignità che giustifica l'attribuzione di tale funzione alla classe forense: le norme deontologiche pongono le regole di condotta volte innanzitutto ad evitare siffatti pregiudizi e quindi -ricordino coloro che le considerano un retaggio del passato- costituiscono l'argine della riserva che lo Stato ci concede (almeno finché non verremo scalzati dall'intelligenza artificiale, che sarà sicuramente di correttezza esemplare); sicché un anelito alla cancellazione delle regole in questo-

1 Inutile, ai fini di questo scritto, entrare nel merito della questione della precisa qualificazione giuridica.

ne sembra autolesionista (una sorta di *cupio dissolvi* della nostra professione).

D'altro canto, è proprio in ragione degli interessi pubblici tutelati che il diritto disciplinare è stato riconosciuto dalla giurisprudenza (anche comunitaria) compatibile con la disciplina della concorrenza; anzi, le disposizioni deontologiche, in quanto regole generali di corretto svolgimento dell'attività professionale, garantiscono proprio la libertà e la correttezza della concorrenza all'interno della categoria; così, è la violazione di esse a produrre l'effetto distorsivo, poiché il reo si sottrae ai limiti cui sono tenuti tutti gli iscritti.

Queste, dunque, le premesse della corretta interpretazione del dovere fondamentale dell'avvocato di attenersi a principi di leale e corretta concorrenza previsto dall'art. 3.2 della Legge Professionale² e dall'art. 9.1 del Codice Deontologico Forense (CDF)³; nei fatti, purtroppo, tali disposizioni, al pari della c.d. legge Bersani, sono state invece non di rado interpretate come una sorta di via libera a qualsiasi metodo di captazione di clientela e di *marketing* da parte di iscritti forse ideologicamente desiderosi di un'equiparazione del-

2 "La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"

3 "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"

la professione all'attività di impresa.

Si è ben consapevoli del fatto che non è sempre di facile realizzazione per l'avvocato l'equilibrio tra il ruolo peculiare descritto e la natura di soggetto economico che opera pur sempre a fine di profitto: ma le norme deontologiche si propongono (anche) proprio di individuare questo punto di equilibrio.

A tal fine appare imprescindibile l'art. 9 CDF laddove esso impone i doveri di dignità⁴ e decoro⁵, che il Consiglio Nazionale Forense -CNF- ha definito veri e propri fari dell'avvocato in quanto direttamente volti a tutelare l'affidamento della collettività nell'idoneità dell'iscritto a ricoprire il ruolo del quale s'è detto *ad nauseam*: essi informano numerosissime fattispecie di illecito e, per quanto qui ci occupa, tutte quelle che regolano il fenomeno dell'incontro tra domanda ed offerta; non a caso nella storia dell'avvocatura, come si ricava perfino dalle fonti letterarie, la *communis opinio* ha costantemente stigmatizzato come indecorosa e non dignitosa la figura dell'avvocato che va a caccia del cliente⁶; *id est* la

4 Come noto, il dovere di dignità può individuarsi, in via riassuntiva, nel condursi in modo da suscitare rispetto e stima, tale da assicurare quell'immagine dell'avvocatura come idonea alla sua alta funzione

5 Il decoro attiene alla forma esternamente percepibile del comportamento, che deve conformarsi ad appropriatezza, convenienza e misura nonché al mantenimento del prestigio dell'avvocatura.

6 Proprio a proposito di caccia al cliente, Ammianno Marcellino parla di "avvocati nomadi che fanno l'assedio di tutte le case ricche, vanno sulle peste di tutte le cause, più destri a fiutarle per ghermirle e trarle ai propri canili di quello che non siano i cani di Sparta e di Creta". E la satira latina è mordace



comunità ha sempre colto un pesante disallineamento rispetto a ciò che l'avvocato "deve essere" per poter rivestire la propria tipica funzione nella comunità e riscuotere la fiducia generale nonché del singolo assistito⁷.

Infatti proprio la fiducia, stabilita dall'art 11 CDF quale requisito del rapporto tra avvocato e assistito/cliente, viene poi in considerazione quanto alla disciplina dell'incontro tra domanda ed offerta; poiché la fiducia si fonda sull'*intuitu personae* (anche in relazione alla correttezza dimostrata dal legale nel suo modo di porsi e non di proporsi), evidentemente l'incarico può venire conferito solo quando la stessa insorga spontaneamente a seguito della valutazione diretta della persona del legale: il che esclude, ad esempio, l'accettabilità logica, prima che deontologica, di qualsiasi genere di sollecitazione dell'incarico o l'ottenimento di esso da parte di soggetto diverso dall'iscritto.

Peraltro, al carattere fiduciario del rapporto professionale si lega pacificamente l'ulteriore requisito necessario della chiarezza dell'atteggiarsi di tale rapporto fin dall'avvio, sia nei fatti che nella formalizzazione; elemento che concorre anch'esso ad escludere sollecitazioni o intervento di intermediari, se non altro in quanto quest'ultimo introduce fattori potenzialmente "confusogeni" e comunque un terzo ed un ulteriore passaggio nella costituzione di origine strettamente personale della rela-

nel descrivere comportamenti non dignitosi: in particolare si narra che i causidici, per impressionare e così attirare i possibili clienti, fingevano una vita lussuosa nascondendo la loro miseria. Con un balzo in avanti, l'ordine di Parigi, di antica tradizione e particolarmente "potente" nel sedicesimo e diciassettesimo secolo, annovera lontane decisioni che sanzionano l'invio di circolari a potenziali clienti o l'accaparramento tramite il carceriere. E ancora oggi l'avvocato che insegue l'ambulanza o consegna biglietti da visita al pronto soccorso anima la satira.

7 Proprio in tema di accaparramento la relazione del CNF al Codice Deontologico spiega che le relative norme relative "pur non indulgendo a posizioni di retroguardia, tutelano l'affidamento della collettività e della clientela e riaffermano, con il rilievo sociale della difesa, i valori di dignità e decoro della professione".

zione professionale.

Per quanto riguarda quella parte del fenomeno dell'incontro domanda/offerta costituito dall'acquisizione del cliente (che segue, nella dinamica comune di mercato, la fase della "pubblicità") i principi finora richiamati trovano espressione tipizzata nella fattispecie di accaparramento prevista dall'art. 37 CDF (non dovendosi tuttavia mai sottovalutare il fatto che, in virtù del principio della tipicità tendenziale degli illeciti disciplinari oggi sancito dall'art. 20 CDF⁸, la violazione di detti principi con condotte diverse da quelle tipizzate anche in ambito di acquisizione del cliente può comunque integrare illecito atipico).

In particolare, l'art. 37 CDF delinea una pluralità di fattispecie illecite configurate in modo piuttosto specifico, corrispondenti ai casi concreti più frequenti nella pratica, nonché una previsione di chiusura, tutte sanzionate con la censura.

La norma di chiusura (seconda parte del primo comma), che si affianca in via di specialità rispetto all'effetto della tipicità tendenziale già citata, per la sua stessa natura e per l'ampio perimetro configurato dalla lettera di essa dimostra la consapevolezza del legislatore dell'impossibilità di predefinire le multiformi possibili violazioni dei doveri fondamentali nel contesto dell'acquisizione del cliente; evidenzia inoltre, come del resto la puntigliosità nell'individuazione delle ulteriori fattispecie delle quali si dirà, la volontà di garantire in massimo grado la conformità a tali doveri nel detto contesto, ciò che deve considerarsi nell'interpretazione.

La disposizione, infatti, vieta all'iscritto di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a cor-

8 Preso atto della impossibilità di tipizzare tutte le condotte che si pongono in contrasto con il modello di avvocato condiviso, socialmente e all'interno della categoria, l'iniziale tentativo del codice vigente di attenersi al principio *nullum crimen sine lege* è stato superato valorizzando l'art 3 L.P.: oggi costituisce illecito (a forma libera) ogni condotta che, pur non prevista quale illecito tipico, viola uno dei principi fondamentali previsti dal titolo I del codice.

rettezza e decoro⁹, ossia delinea un alveo estremamente ampio, che richiede un giudizio del caso concreto sulla scorta dei ridetti principi generali, che sempre costituiscono anche criteri interpretativi.

Torna qui il tema dell'avvocato sospeso tra i ruoli di operatore economico e di protagonista dello Stato di diritto nonché delle necessarie regole di concorrenza interna; ed infatti la norma fa riferimento anche al parametro della correttezza: certamente intesa nei significati generale (art. 9 CDF) e specifico relativo ai rapporti con i colleghi (art. 19 CDF), ma anche in quello attinente ai doveri relativi alla concorrenza.


Venendo ora alle altre fattispecie di cui all'art. 37 CDF, il primo comma stabilisce pure che l'avvocato non debba acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori: non solo, come visto, la condotta vietata si pone *ictu oculi* in rotta di collisione con i principi ed il comune sentire, ma, poiché agenzia e procacciatore possono svolgere piena attività di pubblicità, una siffatta condotta consente all'avvocato di aggirare le norme deontologiche restrittive sul tema.

Quanto al soggetto "interposto", esso può rivestire qualunque natura giuridica (l'indicazione di "agenzie" e "procacciatori" ex art 37 CDF non è tassativa) e parimenti risultano irrilevanti la natura del rapporto che lo lega all'avvocato o le condizioni di esso.

L'illecito, come pacifico ed evidente sotto il profilo letterale, si consuma al momento dell'acquisizione del rapporto ed a causa dello specifico tramite di questa (l'intermediario): la responsabilità, quindi, in presenza di tale tramite non viene scriminata da contatti diretti (a maggior ragione

9 Non sfugge una certa ridondanza dell'espresso riferimento ai due canoni dei quali la norma costituisce espressione; salvo non si voglia ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere soglie del decoro e della correttezza più ampie di quelle generali, essa può dipendere dal fatto che il principio della tipicità tendenziale è stato sancito all'art. 20 C.D.F. in momento successivo all'entrata in vigore dell'art 37 nella descritta lezione.





se successivi) tra avvocato e soggetto da questi difeso.

Conviene poi sottolineare, poiché la questione ha dato luogo a fraintendimenti più o meno voluti, che non vale quale esimente la qualificazione, rispettivamente, dell'interposto quale cliente e del soggetto procacciato quale assistito.

Come noto, la distinzione tra la figura del cliente – colui che dà incarico all'avvocato ed è tenuto a compensarlo- e quella dell'assistito - colui a favore del quale l'avvocato esplica la propria attività-, è stata “positivizzata” dal codice vigente¹⁰, che ha così inteso confermare la liceità di un rapporto “a tre”, ovviamente laddove ad esso siano sottesi interessi meritevoli di tutela anche sotto il profilo deontologico; l'obiettivo di chiarimento è stato però mancato, poiché la distinzione non trova puntuale richiamo in tutte le norme “incriminatrici”, ciò che costringe l'interprete a individuare ri-

¹⁰ La distinzione era riconosciuta già in precedenza.

petto a ciascuna, ed in base alla *ratio* di questa, se si ci riferisca ad una sole delle figure o ad entrambe, come peraltro è in linea generale.

L'articolo in esame non contiene specificazione sul punto, ma per ragioni evidenti.

Innanzitutto, è ovvio che i principi fondanti dell'illecito *de quo* risultano violati sia che venga procurato un cliente sia che venga procurato un assistito; né è ipotizzabile un interesse meritevole di tutela del procacciato, dell'avvocato o del procacciato.

Ed infatti l'articolo 37 fa un unico riferimento generico a “*rapporti di clientela*”, ossia al rapporto in ogni declinazione, mentre il codice, dove opera espressamente la distinzione tra “cliente” e “parte assistita”, lo fa sempre utilizzando questi due termini.

Assorbente poi in facile rilievo: proprio la ricorrenza di una relazione che coinvolge tre soggetti (avvocato, agenzia, procacciato) costituisce il cuore tipico della fattispecie

vietata, sicché, se rilevasse la sua corrispondenza all'astratta relazione lecita, il divieto in esame verrebbe di fatto abrogato; ciò che è precluso se non altro dal principio conservativo.

Sicché di seguito si utilizzeranno i termini cliente o assistito riferendosi ad entrambe le figure.

Anche il pagamento o la mera offerta di pagamento a intermediari affinché questi procurino clienti o il solo contatto con essi integra illecito ai sensi del secondo comma dell'articolo 37; la norma appare formulata in modo particolarmente articolato, arrivando a specificare che il destinatario di pagamento/offerta può essere anche un collega, che sarà quindi concorrente nell'illecito.

Vietato pure offrire “omaggi e vantaggi”, ossia offrire a terzi direttamente o indirettamente omaggi o prestazioni nonché corrispondere o promettere vantaggio di sorta. Anche il perimetro delle fattispecie, delimitata solo dal fine dell'agente di ottenere “difese ed incarichi”, è comunque ampio: comprende ad

esempio vantaggi a favore del cliente, diversi da quelli fisiologici alla difesa, quali la famigerata “retrocessione” al cliente di una parte dei compensi professionali.

In sostanza, mentre il secondo comma dell’art. 37 riguarda un’offerta o un negozio a titolo oneroso (con le viste caratteristiche), il terzo comma sanziona ogni tipo di iniziativa o relazione qualificata dal solo fine dell’ottenimento dell’incarico.

Naturalmente i principi informatori dell’art. 37 appaiono violati non solo quando un terzo intervenga nell’offerta di rapporto professionale, ma anche quando sia l’avvocato ad auto-proporsi, ovvero quando egli rivolga, senza averne avuta richiesta, un’offerta di prestazioni a persona determinata per uno specifico affare (art 37 V comma CDF).

Anche il contesto materiale dell’avvio della relazione impatta in modo che chiunque percepisce in via immediata sulla dignità e sul decoro, oltre che sulla conseguente fiducia: così è fatto divieto all’iscritto di offrire, tramite terzi o meno, le proprie prestazioni: a) al domicilio degli utenti (il termine utenti, piuttosto inconsueto nel diritto disciplinare contesto ed apparentemente mutuato dalla normativa consumeristica, indica qualsiasi possibile cliente/parte assistita); b) in luoghi di lavoro; c) in luoghi di riposo; d) in luoghi di svago; e) in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine, quanto a tutte le figure di illecito esaminate, non occorre pluralità o numerosità delle condotte; e si rammenti che ogni illecito è sanzionabile anche se solo tentato.

Nella pratica i casi di violazioni dei divieti di accaparramento non sono rari ed anzi, anche grazie all’evoluzione della tecnologia che facilita i contatti con i “consumatori”, appaiono in aumento: in particolare sembra in espansione il fenomeno delle società di capitali che raggiungono sistematicamente presunti titolari di diritti azionabili, assegnandoli

poi a legali dalle stesse individuati (in genere previ accordi con questi), non di rado vincolati a condizioni economiche “punitive” o ad obblighi di accettazione degli incarichi, dove non impegnati ad operare in conflitto di interessi (ad esempio, si sono dati casi in cui, essendo il soggetto procacciato tenuto a versare un corrispettivo alla società, l’avvocato si impegnava a recuperare tali corrispettivi dall’assistito poco prima difeso). A qualificare di illiceità questo meccanismo basta il fatto che la società di capitali, oltre a non essere soggetta ai doveri deontologici, è sottratta alla responsabilità personale dell’avvocato: il che, come anticipato, costituisce un clamoroso aggiramento anche delle regole sulla concorrenza interna (e non) insito in questo sistema.

Un’ipotesi “classica” di violazione è poi quella dell’offerta di prestazioni professionali gratuite, ovvero a prezzi simbolici; in particolare la proposta, anche svolta tramite sito *web*, di svolgere l’attività professionale forense a titolo gratuito (c’è chi ha usato lo slogan “zero spese”) o quasi diviene pure accaparramento laddove utilizzata per procurarsi clienti che, altrimenti, potrebbero non conferire l’incarico¹¹ (per completezza, si ricordi che è sufficiente la sola adesione ad una convenzione che preveda compensi irrisori ad integrare illecito disciplinare in quanto lesiva del decoro e della dignità della categoria¹²).

È stata inoltre riconosciuta illecita ai sensi del comma IV dell’art 37 l’offerta (nel caso su sito *web*) non richiesta di prestazioni a favore di difesa in una *class action* con pubblicazione del modulo di adesione e apposito mandato da inviare allo studio di un avvocato, previo versamento di un modesto importo asseritamente imputato a spese vive¹³.

D’altro canto, va tenuto presente che l’invito pubblico a promuove-

re un’azione non è in sé illecito, dovendosi accertare caso per caso la ricorrenza dell’accaparramento: ad esempio è stato mandato esente da responsabilità l’avvocato che, in un video pubblicato sui social aveva invitato gli spettatori a denunciare una Regione per una iniziativa a suo parere stigmatizzabile¹⁴.

Sono poi stati sanzionati casi particolarmente curiosi, quali quello del legale che incaricò un investigatore privato di accertare se alcuni soggetti fossero già provvisti di un difensore con riferimento ad una controversia di elevato valore economico e, in caso negativo, di suggerire loro l’assistenza legale del detto legale¹⁵; o quello dell’avvocato che ingaggiò attori per fingersi, in trasmissioni televisive, clienti assistiti con successo¹⁶.

Tra altre condotte anche per altro verso sanzionate l’aver contattato l’eventuale cliente offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere un risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicazione stessa una procura alle liti da sottoscrivere ed un foglio notizie da compilare, per di più e facendo seguire una telefonata¹⁷; e che dire di colui che scrisse ad una vedova, proponendosi come legale per il giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un incidente¹⁸?

Dopo quest’ultimo edificante esempio ogni richiamo alla necessità di mantenere un sistema di diritto disciplinare, per quanto imperfetto, è superfluo, almeno a parere di chi scrive.

Rita Gennari

11 Cfr. *ex multis* CNF sentenza n. 148/2019

12 Cfr., ad esempio, CNF sentenza n. 245/2017, sentenza n. 75/2021, n. 65/2022,

13 CNF sentenza n. 7501/2022

14 Sentenza CNF n. 81/2022

15 CNF sentenza n. 74/2019

16 CNF sentenza n. 141/2019

17 CNF sentenza n. 93/2019

18 CNF sentenza n. 38/2020

Sebastiano Martini nasce a Parma nel 1978, città dove vive e lavora come avvocato civilista. Laureato in Giurisprudenza nel 2002, dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione forense nel 2005, riceve l'incarico dal Commissario Straordinario di Parmalat S.p.A. in A.S., dott. Enrico Bondi, di occuparsi degli affari legali di Parma F.C. S.p.A., incarico che ricopre fino al 2009 quando, rimanendo consulente di altre società della Procedura, intraprende la libera professione di avvocato, prevalentemente nell'ambito del diritto civile, commerciale e del lavoro. Affianca da sempre alla professione la propria passione per la letteratura e dal 2019 anche l'attività di autore. Ha pubblicato i romanzi Covadonga (Edizioni Leucotea, 2019), La notte dell'acqua alta (Edizioni Ensemble, 2020), Stato passivo (Edizioni Ensemble, 2021) e Il mare delle illusioni (Arkadia Editore, 2023), proposto al Premio Strega 2023 dal critico letterario Giovanni Pacchiano.

CRONACHE ringrazia il Collega autore e pubblica, con piacere e col giusto orgoglio editoriale e di categoria, questo inedito. È consolante constatare la vitalità dell'avvocato/a; vedere come la professione forense -anche per il quadro della sua formazione, del suo esercizio ed il necessario rigore intellettuale del suo svolgimento- sappia ancora e nonostante tutto stare nella società e animarla anche oltre il suo pur rilevante perimetro di funzione e responsabilità, attraverso il dominio di pensiero e linguaggio, armi sue proprie ancorché non esclusive.

il lamento

racconto

Ogni notte mi chiama, chiede aiuto, strepita, canta la sua triste ballata; turba il mio sonno nell'esatto istante in cui il cuore sta per affondare e, così, riaffiora palpitante. Mi tormento nel letto e penso a quello che potrei fare per lei: nulla. Non ho alcun modo di aiutarla. In verità vorrei solo che se ne andasse, che mi lasciasse in pace.

Durante il giorno mi prendo un po' di tempo per andare a trovarla, la osservo, cerco di capire se l'inclinazione è cambiata, se il suo aspetto è diverso dall'ultima volta che l'ho vista, se mancano altre parti. Predoni invisibili, forse notturni, la roscicchiano a poco a poco. Per primi sono spariti i parabordi, poi i giubbotti salvagente, le cime di ormeggio, i cuscini, il pannello degli strumenti, la bussola; non ci sono più nemmeno le luci di navigazione.

Sta sempre lì, con il fianco destro adagiato su uno scoglio piatto, aggrappata all'esistenza. L'infrangersi delle onde scuote l'albero, quel che resta delle vele, ma non la sposta di un centimetro; la tiene appena in vita, eppure alimenta il suo affanno, come un respiratore che rilascia ossigeno a un corpo morente.

Quante sono le probabilità che un avvocato in vacanza con la famiglia assista a uno sbarco di migranti proprio davanti a casa? Il modicano che me l'ha affittata mi ha detto che in quel luogo è capitato una volta sola, dodici anni prima. In quella circostanza però, sulla costa di Sampieri, erano arrivati solo cadaveri: piccoli, grandi, vestiti, nudi.

Quando sono sbarcati stavo per entrare in acqua. Un bagno prima della colazione per risvegliare i sensi, quando tutti ancora dormono.

«Perché quella barca a vela si avvicina così tanto agli scogli?»

Due uomini vestiti di nero si sono affrettati a calare il tender; remavano nervosi; le braccia, che scattavano rapide, sembravano insperate.

«Serve aiuto?»

Nessuna risposta, nemmeno un cenno. Gli occhi fissi a inquadrare un punto esatto della costa. Ho cercato altre presenze attorno a me, la solidarietà di qualche passante, ma era troppo presto. Ho iniziato a comprendere.

I due uomini hanno raggiunto gli scogli e, abbandonato il gommone alla deriva, sono saliti oltre ai rovi, attraverso i fichi d'india, e hanno raggiunto una strada sterrata. Una BMW nera con i vetri oscurati è sbucata dalla vegetazione a passo d'uomo, poi li ha caricati ed è slittata via nella polvere.

La barca intanto si avvicinava sempre di più alle pietre affioranti, d'abbrivio, a motore spento, come fosse una nave fantasma. Da uno dei boccaporti è spuntata una testa, poi da un altro e così dagli oblò. Uno alla volta sono usciti tutti, si sono gettati in acqua per raggiungere la riva a piedi, si ferivano inciampando sulle rocce e cercavano di trovare l'equilibrio. Parevano felici, alcuni urlavano.

«Italia!»



Saranno stati una trentina, quasi tutti uomini, nessun bambino; si abbracciavano e si riprendevano sorridenti con i loro cellulari.

«Italia!»

Uno di loro si è chinato a baciare il terreno davanti a me, poi si è avvicinato. Mi sono ritratto d'istinto, ho mosso un passo all'indietro, avevo paura e non sapevo che fare.

«Wi-Fi? Wi-Fi?»

Ho allargato le braccia, come a dire di guardarsi attorno, e ho fatto segno di no con la testa. Lui si è voltato ed è tornato dagli altri.

Di sicuro erano disidratati, affamati, ma l'unica cosa che mi è venuta in mente è stato registrare

un video con il telefonino, documentare l'accaduto, per parlarne con qualcuno, per condividere. Poi mi sono allontanato a passo veloce verso casa, dovevo raccontarlo agli altri.

Nel vialetto del giardino ho riflettuto ancora, soprattutto sui possibili pericoli che quell'avvenimento poteva recare. Un avvocato deve sapere come comportarsi in una situazione del genere, mi sono detto. Ho cercato sul telefono il numero della Capitaneria e ho chiamato. Qualche domanda, soprattutto sugli scafisti, e hanno messo giù. Dopo quindici minuti il giardino e il cortile di casa erano invasi da auto della Protezione Civile, Carabinieri e Marina. Nessuno pareva interessato ad ascoltarmi.

Ora che se ne sono andati tutti, comprese le forze dell'ordine, è rimasto solo il relitto. Perché non ho prestato soccorso a quelle persone? Perché non ho portato loro qualche bottiglia d'acqua, un po' di cibo? Potevo agire in maniera diversa, ma oramai è troppo tardi. Non c'è più nessuno, è rimasta solo la barca a vela, il suo lamento interrotto: un'implorazione d'aiuto che turba il mio sonno.



IL (NUOVO) PROCESSO DI FAMIGLIA PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

L'entrata in vigore anticipata della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. N. 149/2022 ha comportato per gli operatori del diritto, al fine di affrontare in modo corretto l'applicazione della nuova normativa, un notevole impegno.

In particolare, per quanto qui interessa, il processo di famiglia ha subito una radicale modifica e, dopo pochissimi giorni dall'entrata in vigore, si erano già creati differenti indirizzi giurisprudenziali nei vari Tribunali.

Per tale motivo, la Commissione Famiglia del COA di Parma, ha predisposto, con la condivisione e l'accordo del Presidente del Tribunale e dei Magistrati della Sezione Famiglia, le prime indicazioni operative del nuovo processo che di seguito si riportano.

Ci auguriamo che possa essere uno strumento utile, sia per dare agli Avvocati indicazioni pratiche sulla stesura

del ricorso che sulla gestione del processo, sia per i Magistrati per avere uniformità nella procedura. Queste prime indicazioni sono state predisposte "in via d'urgenza" proprio per dare delle immediate risposte agli Avvocati, i quali si sono trovati di fronte a numerose comprensibili incertezze.

Seguiranno le integrazioni e le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'applicazione pratica della riforma.

Si riporta anche il piano genitoriale di base, approvato dal Presidente del Tribunale, che dovrà essere predisposto e allegato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.12, ultimo comma, c.p.c.

Commissione Famiglia del CoA di Parma

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI FAMIGLIA

Art.473 bis.11: Competenza per territorio

Le regole sulla competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se "devono essere adottati" provvedimenti che riguardano il minore: in questi casi la competenza è del tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Art.473 bis.12: Forma della domanda e produzioni

Nelle procedure contenziose dovranno essere allegati all'atto introduttivo:

- Dichiarazioni redditi (Mod.730 o CUD) degli ultimi 3 anni o dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;
- Visure catastali e ipotecarie
- Certificato PRA
- Visure camerali eventuali quote societarie
- Estratti conto corrente dei rapporti bancari, postali e finanziari degli ultimi 3 anni
- Documentazione relativa a contratti di mutuo con piano

di pagamento delle rate da rimborsare degli ultimi 3 anni
- PIANO GENITORIALE

In caso di assenza di richieste di contributo economico e/o di figli minori, la documentazione sopra elencata non dovrà essere allegata.

Rimane esclusa la possibilità di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali, in caso di non presentazione della citata documentazione.

ART.473 bis.14: Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

- Rispetto del termine di 3 giorni per la fissazione dell'udienza dopo il deposito del ricorso
- Il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza potrà essere prolungato a 120/150 giorni per garantire il diritto di difesa: l'attore deve lasciare 60 giorni liberi tra la notifica e l'udienza, il convenuto deve costituirsi 30 giorni prima dell'udienza e l'allungamento dei tempi consentirà al convenuto di avere almeno 30 giorni per predisporre una difesa.



Inoltre, il prolungamento del suddetto termine consentirà al ricorrente di effettuare una notifica tempestiva.

Si evidenzia che nelle procedure inerenti il diritto di famiglia, le notifiche non potranno essere effettuate a mezzo pec trattandosi di soggetti privati, sforniti, nella maggioranza dei casi, di posta certificata.

Infine, il termine più ampio per la costituzione del convenuto potrebbe costituire un periodo di tempo utile per favorire un contatto fra le parti e quindi valutare la possibilità di un accordo fra i coniugi stessi.

L'allungamento dei termini per la fissazione dell'udienza non pregiudica la possibilità di interventi più tempestivi ex art. 473 bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore).

In questi casi, fatte salve le specificità dei singoli casi, sentire subito il minore per avere dal medesimo la conferma del rifiuto ad incontrare uno dei genitori, sarebbe controproducente per il genitore che vuole recuperare il rapporto con il figlio. Pertanto, il Giudice potrà coinvolgere preventivamente i servizi sociali per richiedere agli stessi un primo monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare. Per agevolare il più possibile la bigenitorialità, sarà utile, prima di ascoltare il minore, sentire i genitori e procedere ad un approfondimento istruttorio. In un secondo momento si procederà all'ascolto del minore.

Il prolungamento del termine non potrà in alcun modo pregiudicare la pronuncia dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15, poiché questi sono soggetti ad una procedura separata. Tanto che al termine dell'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti, il Giudice fisserà nuovi termini per la notifica del ricorso, per la costituzione del convenuto e per il deposito di ulteriori atti. Questa udienza non sostituisce la prima udienza ex art. 473 bis. n.21.

ART.473 bis.17: Termini per ulteriori difese

Ravvisata l'opportunità che, anche nell'ottica di una leale collaborazione fra le parti, nel provvedimento di fissazione udienza venga indicato l'invito al difensore di inoltrare alla controparte gli atti difensivi e relativi documenti, contestualmente al deposito nel relativo fascicolo telematico.

ART.473 bis.42: Procedimento

Nei casi di violenza domestica o di genere, prima di procedere all'ascolto del minore, sarà necessario richiedere alla Procura se il minore fosse già stato sentito o verrà sentito a breve. In tal caso, al fine di evitare la duplicazione degli ascolti, come previsto dall'art. 473 bis.45, comma 2, il Giudice non procederà all'ascolto, acquisendo le dichiarazioni rese al P.M. Verrà pertanto meno la necessità di comunicare alla Procura che il Tribunale Ordinario intende procedere all'ascolto del minore.

Il Tribunale e la Procura seguiranno il protocollo predisposto affinché le segnalazioni siano trattate con urgenza e vengano trasmessi al Tribunale gli atti dell'eventuale incidente probatorio.

ART.473 bis.49: Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

La norma è applicabile sia in ipotesi di separazione consensuale che giudiziale.

I termini per la proposizione della domanda di divorzio rimangono inalterati: ossia, sei mesi o un anno dall'udienza di comparizione delle parti, rispettivamente per la separazione consensuale e per la separazione giudiziale, previo accertamento dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza parziale.

Va evidenziato che la novità introdotta dalla riforma, consiste nella possibilità di depositare un unico ricorso contenente le domande di separazione e divorzio.

Invero, all'esito del giudizio di separazione, con la pronuncia della relativa sentenza, il Giudice rimette la causa sul ruolo e fissa l'udienza di comparizione delle parti in data successiva al verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio (passaggio in giudicato della sentenza e decorrenza del termine di sei mesi o un anno).

ART.473 bis.51: Procedimento su domanda congiunta

Il ricorso, ammissibile anche in caso di cumulo di domande di separazione e scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti che dovranno essere, obbligatoriamente, assistite da un difensore.

La competenza territoriale rimane invariata.

Nelle procedure consensuali dovranno essere allegati all'atto introduttivo:

- Dichiarazioni redditi (Mod.730 o CUD) degli ultimi 3 anni o dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
- Resta ferma la possibilità per il giudice, ex art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c., di chiedere i chiarimenti e l'integrazione della documentazione ritenuta di volta in volta necessaria nel caso di specie, in particolare quella di cui all'art. 473 bis. 12, comma 3, c.p.c.

Non si ritiene necessario dover produrre un piano genitoriale.

Rimane esclusa la possibilità di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autocertificazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali.

Parma, 9.06.2023





PIANO GENITORIALE DI BASE

Art. 473 bis.12, comma 4, D. Lgs. N. 149/2022: *“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”*.

Lo stesso obbligo di allegazione sussiste anche per il convenuto ex art. 473 bis.16 in forza del rinvio contenuto al comma 4 dell'art. 473 bis. 12.

PIANO GENITORIALE PREDISPOSTO DA: (ricorrente o convenuto)

DATI ANAGRAFICI DEI FIGLI:

IMPEGNI E ATTIVITA' QUOTIDIANE DEL FIGLIO RELATIVE A:

SCUOLA

- scuola frequentata o che frequenterà e relative rette (scuola pubblica o privata):
- università frequentata o che frequenterà (anche fuori sede – pubblica o privata), relativi costi di retta e di alloggio:
- Corsi post laurea, praticantato, corsi post diploma, corsi professionali:
- orario scolastico, orari di ingresso e di uscita, modalità di accompagnamento e ritiro (chi se ne occupa ed eventuale utilizzo di mezzi pubblici o privati):
- abbonamenti a mezzi pubblici:
- mensa scolastica e costi:
- corsi/laboratori presso la scuola:
- scelta della religione cattolica:

FREQUENTAZIONI ABITUALI - RIFERIMENTI FAMILIARI

- dove e con chi vive il figlio (al momento del deposito del ricorso):
- altri familiari o persone conviventi:
- nome e cognome di altri figli:
- occupazione lavorativa e orario di lavoro dei genitori:
- persone che si occupano del figlio in assenza dei genitori (eventuali costi):
- frequentazioni abituali del figlio con altri parenti (nonni, zii, cugini, fratelli, ecc.):

PERCORSO EDUCATIVO - ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE – ATTIVITA' SPORTIVE

- corsi formativi (lingua, musica, altro) e/o religiosi:
- sport praticati e corsi sportivi con relativi costi:
- frequentazioni del figlio a gruppi sociali (es. scout) e attività nel tempo libero:
- abbonamenti a manifestazioni sportive e culturali:
- mezzi di locomozione personali del figlio e costi:
- abbonamenti telefonici e/o piattaforme online:

SALUTE – BISOGNI SPECIALI

- patologie sofferte dal figlio ed eventuali percorsi terapeutici (cure odontoiatriche, oculistiche, logopedia, psicomotricità, psicoterapia, e altro):
- certificazioni D.S.A. o B.E.S. o altro, insegnante di sostegno, frequenza e costi di terapie e sussidi/ausili:
- Eventuali pensioni, indennità e assegni percepiti per il figlio:

VACANZE

- Luoghi e modalità delle vacanze previste e non dal calendario scolastico abitualmente effettuate dal figlio:
- Persone di fiducia e parenti disponibili a seguire i figli durante le vacanze scolastiche:
- Iscrizioni a circoli ricreativi o sportivi e costi:
- viaggi abitualmente effettuati durante l'anno con i figli:
- campi estivi comunali, parrocchiali o presso circoli privati:

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE RILEVANTI CHE RIGUARDANO I FIGLI

(procedimenti penali, amministrativi, altro)

Parma, 9.06.2023





SULL'APPLICABILITA' DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NEI GIUDIZI PENDENTI IN GRADO DI IMPUGNAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA: PRIME DECISIONI DELLA CASSAZIONE

Nuovo concordato sulla pena in appello

Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2023, n. 9188: *“le modifiche al concordato in appello introdotte dall'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 150/22 - per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza - soggiacciono, in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale - al principio del tempus regit actum, sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall'entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito”*

Con la decisione in commento la Suprema Corte scioglie uno dei primi nodi sorti a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia inerente, nel caso di specie, il profilo del **regime transitorio** della riforma stessa in relazione all'istituto del concordato in appello.

L'art. 599-bis c.p.p. novellato recita: *“le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall' art. 589 e nel termine,*

previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza”.

La questione dibattuta, dunque, era inerente all'applicabilità retroattiva della nuova norma in un procedimento pendente ma già definito in grado di appello al momento di entrata in vigore della stessa.

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, ritenuta la natura processuale della norma novellata, ha dato risposta negativa al quesito.

I profili procedurali (sia della nuova che della vecchia disciplina) sembrano decisamente prevalenti rispetto ai contenuti sostanziali di *favor* comunque presenti nella norma.

I giudici di legittimità sgombrano quindi il campo da equivoci interpretativi e affermano chiaramente che le nuove disposizioni in tema di concordato in appello si applicano solo ai giudizi che si svolgono in tale grado dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2023). [G.A.]

Processi pendenti per reati di sopravvenuta procedibilità a querela

Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2023, n. 7878: *“La costituzione di parte civile equivale alla querela: in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del D.Lgs. n. 150/22, la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità”*

Altro aspetto su cui la Suprema Corte si è già trovata a doversi pronunciare per rispondere a quesiti di natura pratico operativa è quello relativo alla estensione dei reati procedibili a querela di parte prevista dalla riforma Cartabia.

La IV Sezione penale, con la sentenza n. 7878 di cui si riporta la massima, ha affermato che la **persistente** costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, *«determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità»*. Con il termine “persistente” la Suprema Corte intende ammonire che qualsiasi costituzione di parte civile effettuata successivamente all'entrata in vigore della riforma non avrà il medesimo effetto, volendo, con tale pronuncia, far salvi tutti quei casi in cui la querela era mancante ma la parte offesa si era già attivata con la costituzione di parte civile per dimostrare il proprio interesse alla causa in epoca anteriore alla riforma.

Il caso affrontato dalla Cassazione tratta del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime - quando non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss. c.p. - diventato procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia. La questione è in realtà già stata dibattuta in passato quando la Corte di legittimità, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal D. Lgs 10 aprile 2018, n. 36, ha avuto modo di sottolineare che *“la costituzione di parte civile coltivata anche successivamente alla riforma che ha reso il reato di cui all'art. 646 c.p. procedibile a querela di*



parte determina la sussistenza della istanza di punizione dell'imputata che incide positivamente sulla condizione di procedibilità" (così Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2019, n. 28305).

Tale impostazione è stata ribadita ulteriormente con la sentenza emessa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, n. 16570 del 21 febbraio 2023.

Anche in questa ulteriore vicenda, nonostante il reato contestato (nel caso di specie si trattava di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) fosse divenuto procedibile a querela nelle more del giudizio di cassazione, a seguito della riforma Cartabia, la Corte ha comunque ritenuto valutabili i ricorsi agli effetti penali.

La Suprema Corte ha infatti ribadito che non ricorre il difetto della querela richiesta dall'articolo 3 D. Lgs n. 150 del 2022 quando, in relazione al reato per cui si procede, sono rimaste ferme alcune costituzioni di parte civile e una delle parti civili ha anche presentato le sue conclusioni in udienza.

Secondo un principio enunciato ormai da tempo dalle Sezioni Unite, infatti, «la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione» e, quindi, «può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», con la conseguenza che i precisati atti e comportamenti possono ritenersi equivalenti ad una querela nel caso in cui la proposizione di quest'ultima sia divenuta necessaria per disposizioni normative sopravvenute nel corso del giudizio (Cass. pen., SS.UU., 21 giugno 2018, n. 40150).

Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2023, n.6143: *“Le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili”*

Sempre in tema di nuove condizioni di procedibilità, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale, a fronte dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, non è possibile pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. per (sopravvenuta) improcedibilità per difetto di querela.

Infatti, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto della riforma Cartabia ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che in tale grado possa prospettarsi l'eventuale improcedibilità del reato per difetto di querela.

La Corte, con la pronuncia in esame, ha così reso definitiva la sanzione di 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre a 650 euro di multa, inflitta per un furto aggravato di beni in vendita in una farmacia. Il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione, pertanto, è risultato determinante nel fare ritenere privo di conseguenza il cambiamento delle condizioni di procedibilità per il furto aggravato che, per effetto della riforma, ora prevede la necessità di sporgere querela.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela, pur potendo operare sui procedimenti in corso, incontrano un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili

Per la Cassazione, quindi, in presenza di un ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato pendente e, di conseguenza, **la pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. è preclusa dalla mancata rituale instaurazione del rapporto processuale.** [G.A.]

Processi pendenti e modifiche in tema di particolare tenuità del fatto

Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 7573: *“La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 D.lgs. n. 150/22, in quanto isti-*

tuto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativa a reati commessi in precedenza”;

Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2023, n. 9466: *“L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 D.lgs. n. 150/22, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non proponibile in precedenza, e la Corte di Cassazione, ove ravvisi la sussistenza dell'esimente, può dichiararla anche di ufficio ex art. 609, c. 2, c.p.p., pur in caso di ricorso inammissibile”.*

Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 2023, n. 15815: *“L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 D.lgs. n. 150/22, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleggi l'esistenza di un novum, non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell'applicazione dell'esimente”;*

Anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è stata novellata dalla riforma Cartabia, in particolare dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In primo luogo, le parole *“pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni”* sono state sostituite con le parole *“pena detentiva non superiore nel minimo a due anni”*. La seconda modifica dell'art. 131-bis c.p. ha riguardato il riconoscimento del rilievo, al fine di valutare la tenuità del fatto, della *“condotta susseguente al reato”*.

Tale istituto, in ragione della sua natura di diritto sostanziale, contrariamente a quanto affermato nel commento alla precedente pronuncia in tema di concordato in appello, trova applicazione anche nei giudizi





pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, relativi a reati commessi in epoca anteriore alla stessa.

Il giudice di legittimità è stato chiamato ad individuare l'ambito di operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2022, ed ha riconosciuto l'applicazione retroattiva dello stesso, trattandosi di norma afferente un istituto di diritto penale sostanziale.

Pertanto, anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice potrà utilizzare la norma novellata.

La soluzione è certamente condivisibile dal momento che è ormai indubbia la natura di istituto di diritto penale sostanziale della particolare tenuità del fatto e, pertanto, in assenza di disposizioni transitorie, i dubbi circa l'eventuale applicazione delle modifiche normative vanno risolti secondo le regole dettate dall'art. 2 c.p.

Le decisioni in commento, d'altronde, non lasciano spazio a dubbi riconoscendo senza mezzi termini l'efficacia **retroattiva** del riformulato art. 131-*bis* c.p., con conseguente applicazione della declaratoria di non punibilità alle "nuove" figure criminose desumibili *quoad poenam* anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia.

Interessante, infine, la precisazione formulata dalla Suprema Corte, con la sentenza del 15 marzo 2023, n. 15815, laddove si afferma che il ricorrente è comunque gravato dall'onere di allegazione di un *novum* rispetto all'invocata applicazione della causa di non punibilità nel giudizio di legittimità.

Infatti, nel caso esaminato, parte ricorrente, pur potendolo fare, trattandosi di reato già rientrante *quoad poenam* nella previsione previgente, non aveva formulato alcuna richiesta di applicazione dell'istituto previsto all'art. 131-*bis* c.p. in sede di merito, sollevando la questione per la prima volta in sede di legittimità.

Il tema, pertanto, non risultava più

connesso all'introduzione di una modifica normativa, ma incidente direttamente sul divieto di cui all'art. 606, ultimo comma, c.p.p.

La sentenza in commento ci ricorda che il giudice di legittimità deve poter apprezzare l'esistenza di un *novum* (che, nella specie, non era rappresentato dalla diversa cornice edittale, già astrattamente compatibile con la precedente previsione) non deducibile prima della riforma Cartabia, che imponga cioè una rivalutazione del fatto ai fini della applicazione della causa di non punibilità in esame nella sua novellata formulazione. [G.A.]

Inapplicabilità della riduzione di un sesto della pena irrogata in esito a giudizio abbreviato in caso di rinuncia all'impugnazione interposta

Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2023, n. 16054 *"La diminuzione di un sesto della pena inflitta nel caso di mancata impugnazione della sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato, introdotto dalla riforma Cartabia, non si applica retroattivamente e non può essere chiesta nessuna restituzione nel termine per rinunciare al gravame posto che l'atto che impedisce l'accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha incardinato la fase dell'impugnazione, segmento che la norma premiale vuole evitare."*

Con questa pronuncia la Suprema Corte sembra risolvere definitivamente la questione, sorta all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, in merito allo sconto di pena previsto quando né l'imputato, né il suo difensore, hanno proposto impugnazione contro una sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

La sentenza in commento prende le mosse da una condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Pavia a seguito di giudizio abbreviato per i reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e di porto ingiustificato del coltello utilizzato per commetterlo.

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza emessa in primo grado e, pertanto, l'imputato,

tramite il proprio difensore, aveva pertanto proposto ricorso per cassazione.

Il dubbio interpretativo è sorto in seguito alla richiesta, formulata dal difensore dell'imputato nelle sue conclusioni scritte avanti alla Suprema Corte, di restituzione nel termine per rinunciare al ricorso e, in ogni caso, di rinviare gli atti alla Corte territoriale per rinunciare all'appello a suo tempo interposto, usufruendo così della ulteriore riduzione di un sesto della pena introdotta dopo la presentazione del ricorso al giudice di legittimità.

La richiesta è stata giudicata inammissibile perché contraria alla *ratio* stessa della riforma, ossia ridurre la durata del processo penale, favorendo la definizione delle cause dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando esse, alla luce delle valutazioni rimesse all'imputato e al suo difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.

Per i giudici di legittimità è evidente che nel caso in esame non può porsi nessuna questione di restituzione nel termine, posto che l'atto che impedisce l'accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto ed ha introdotto proprio la fase processuale che la norma premiale vuole evitare. Consentire la restituzione in termini sarebbe una contraddizione logica.

Il beneficio della riduzione di un sesto, ricordano i giudici di legittimità, si ricollega al principio del *tempus regit actum* e, pertanto, potrà ravvisarsi unicamente per le sentenze di primo grado che siano divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, anche se pronunciate in data anteriore. [G.A.]

L'impugnazione ai soli effetti civili a seguito dell'interpretazione delle Sezioni Unite

Cass. pen., SS.UU., 25 maggio 2023 (informazione provvisoria n.6/2023): *"L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte*





civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto D.Lgs.n. 150 del 2022".

Diversamente da quanto accadeva in passato, con l'avvento del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione proposta per i soli interessi civili dovrà essere decisa nella sua naturale sede processuale, ossia dinanzi al giudice civile.

Come noto, infatti, la riforma Cartabia ha apportato modifiche significative all'art. 573 c.p.p..

In particolare, con l'introduzione del nuovo comma 1-bis è stato previsto che, nei casi in cui la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, previa valutazione di ammissibilità del gravame, rinviino per la prosecuzione del processo al giudice o alla sezione civile competente.

In pratica, oggi, l'impugnazione proposta ai soli effetti civili andrà comunque presentata al giudice penale, il quale, però, sarà tenuto a rinviare la trattazione del processo nella sede civile competente tutte le volte in cui si troverà davanti ad un'impugnazione ammissibile e priva di doglianze penali.

Non si tratterà di un nuovo e autonomo giudizio, ma della prosecuzione del medesimo procedimento dinanzi a un giudice diverso (quello civile) che deciderà sulla base delle prove già acquisite in precedenza in sede penale e quelle eventualmente raccolte nel giudizio civile.

Come sappiamo, la riforma Cartabia è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e, con riguardo al modificato art. 573 c.p.p., non ha previsto uno specifico regime transitorio, facendo propendere, inizialmente, per l'immediata applicabilità del nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. ai giudizi pendenti in Corte di Appello o in Corte di Cassazione aventi ad oggetto impugnazioni per i soli interessi civili.

L'assenza di una specifica disposizione transitoria, però, ha generato sin da subito diversi dubbi in punto di applicabilità immediata del novellato art. 573 c.p.p. ai procedimenti in corso,

dando vita a due interpretazioni alternative.

La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 2854 del 11 gennaio 2023, sposava la tesi dell'immediata applicabilità della nuova disciplina, rimettendo gli atti, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, al primo Presidente della Corte di Cassazione affinché valutasse l'assegnazione del procedimento alle Sezioni Civili della medesima Corte (egualmente, sul filone dell'immediata applicabilità della nuova disposizione, Cass. pen., sez. II, 2 febbraio 2023, n.6690).

La V Sezione penale, invece, con la sentenza n. 3990 del 20 gennaio 2023, optava per la soluzione opposta.

La questione controversa – recentemente risolta dalla Sezioni Unite – ruotava attorno alla corretta applicazione del principio *tempus regit actum* che disciplina la successione di leggi processuali nel tempo e, in particolare, in merito all'individuazione dell'*actum* cui fare riferimento.

Per la IV Sezione penale, l'*actus* rilevante era il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione svolto dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione.

Per la V Sezione, invece, l'*actus* da considerare era la pronuncia della sentenza impugnata. Quest'ultimo orientamento (applicando appieno gli insegnamenti delle Sezioni Unite "Lista" n. 27614/2007, secondo cui "*ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione"*) suggeriva l'applicazione delle regole processuali di quel determinato momento, con conseguente applicazione del nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ai soli giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022.

Il contrasto giurisprudenziale sul punto, che ha costretto a chiedere l'in-

tervento chiarificatore del Supremo Consesso (ordinanza di remissione della V Sezione n. 8149 del 7 febbraio 2023), in data 25 maggio 2023 è stato risolto con l'adozione della seguente soluzione in commento.

In attesa di poter leggere le motivazioni della decisione delle Sezioni Unite, dalla lettura dell'informazione provvisoria risulta chiaro che il nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applicherà ai soli giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022.

Più precisamente, le Sezioni Unite, nell'informazione provvisoria, affermano che la nuova regola dovrà interessare le impugnazioni per i soli interessi civili relative ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia.

Emerge indiscutibilmente dalla soluzione adottata uno spirito garantista nei confronti di tutte le parti processuali.

Innanzitutto pare - ma ciò secondo un'interpretazione personale, che si spera sia in linea con le motivazioni che verranno depositate - che l'*actus* da considerare in riferimento al principio *tempus regit actum* non sia la sentenza impugnata (così come indicato dalle Sezioni Unite "Lista"), bensì l'atto di costituzione di parte civile.

L'applicazione del nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. unicamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte in giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, permette di tutelare gli interessi di tutte le parti processuali, a garanzia del principio di affidamento, affinché non si vedano mutare le regole in corso d'opera.

In attesa di leggere le motivazioni che hanno spinto il Supremo Consesso a decidere nel senso indicato dall'informazione provvisoria n. 6/2023, la soluzione adottata consente a tutte le parti processuali di sapere in anticipo, sin dal momento della costituzione di parte civile, che:

- la controversia risarcitoria potrà essere trattata dal giudice civile;
- il giudicante chiamato a valu-





tare la domanda civile di danno deciderà utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, applicando la normativa processual-civilistica per l'assunzione di queste ultime;

■ il giudice civile, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, adotterà il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, proprio dell'affermazione di responsabilità (penale) "al di là di ogni ragionevole dubbio". [G.R.]

Le nuove disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. non si applicano all'appello cautelare

Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2023, n. 22140: "è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni".

La riforma Cartabia ha aggiunto all'originario testo dell'art. 581 c.p.p. le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di gravame. In particolare, il comma 1-ter stabilisce che: "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Il comma 1-quater prevede che: "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e conte-

nente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

La Suprema Corte, con la decisione in commento, risolve uno dei primi problemi applicativi in tema di impugnazioni sorti in seguito all'entrata in vigore della riforma Cartabia, stabilendo che all'appello cautelare non si applicano gli oneri formali previsti dal nuovo art. 581 c.p.p. per la notifica del decreto di citazione a giudizio, fra i quali anche l'elezione di domicilio.

La questione trae origine da un'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 310 c.p.p. proposto avverso il provvedimento cautelare del Gip del Tribunale di Padova, ritenendo che la mancanza, nell'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, determinasse l'inammissibilità del gravame. Secondo l'interpretazione del Tribunale della Libertà, il nuovo comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. è applicabile anche all'appello cautelare poiché il decreto di fissazione dell'udienza camerale avanti al Tribunale del riesame rientra nel novero della *vocatio in jus*.


La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22140 del 23 maggio 2023, ha chiarito invece che - nonostante l'appello cautelare di cui all'art. 310 c.p.p. sia inquadrato nel sistema generale delle impugnazioni, con la conseguente applicazione delle norme generali in materia (tra le quali anche l'art. 581 c.p.p.) -, l'ambito applicativo dei nuovi commi 1-ter e 1-quater del predetto articolo è limitato a uno specifico atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ossia al decreto di citazione a giudizio.

Pertanto, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", a pena d'inammissibilità dell'atto di impugnazione (introdotto dalla riforma Cartabia per garantire la regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado mediante la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, esclusivamente presso il domicilio dichiarato o

eletto), non può essere estensivamente applicato a casi non espressamente previsti, come quello dell'appello cautelare, dove la *vocatio in jus* avviene tramite notifica di "avviso" di fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p. e non mediante decreto di citazione. La decisione, data la sua portata generale, elimina in radice ogni questione in ordine all'ipotetica applicazione del principio *tempus regit actum* in riferimento a provvedimenti cautelari emessi prima dell'entrata in vigore della riforma ed impugnati, senza l'osservanza degli oneri di cui ai nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., in epoca successiva. [G.R.]

*note redazionali a cura di
Giulia Alfieri [G. A.]
e Giuseppe Rosafo [G. R.]*





PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE: IL NUOVO ART. 179 TER DISP.ATT. C.P.C. ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha dato attuazione alla riforma del processo civile, c.d. **Riforma Cartabia**, dove sono state introdotte modifiche anche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, in particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 179 *ter*, rubricato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita".

Come noto, con il D.L. n. 35/2005, la possibilità di delegare da parte del giudice delle esecuzioni le operazioni di vendita all'incanto, che con la legge n. 303/1998 era stata riservata solo in favore dei notai, è stata estesa anche in favore di avvocati e dottori commercialisti.

Dal 2005, perciò, la vendita esecutiva di beni immobili presso i Tribunali viene delegata dai giudici in favore di notai, avvocati e dottori commercialisti iscritti nell'elenco dei professionisti, istituito presso ogni Tribunale.

Il comma 11 dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 149/2022 ha riscritto l'art. 179 *ter* disp. att. C.p.c., ridisegnando, completamente, la disciplina di popolamento e tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di delega.

La norma novellata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Le modifiche dell'art. 179 *ter* disp.

att. C.p.c. intervenute con la Riforma Cartabia hanno riguardato le modalità di iscrizione e gli obblighi formativi (iniziali e per il mantenimento dell'iscrizione) posti a carico dei professionisti delegati alle vendite

Il nuovo art. 179 *ter* disp. att. C.p.c. specifica anche le modalità di definizione di programmi, corsi di formazione e di aggiornamento per gli iscritti, oltre che la prassi da seguire per il controllo del possesso e/o mantenimento dei requisiti richiesti ai professionisti ai fini dell'inclusione nell'elenco.

Vediamo qui di seguito le modifiche più rilevanti.

A norma del nuovo art. 179 *ter* disp. att. C.p.c., per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai dovranno dimostrare:

- a) di avere condotta morale specifica;
- b) di essere iscritti nei rispettivi Ordini;
- c) di essere dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata.

La domanda, in bollo, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione

all'ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la **specificità competenza tecnica** ai fini della prima iscrizione nell'elenco.

La specifica competenza tecnica richiesta dalla norma può essere dimostrata dall'interessato con il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. avere svolto nel quinquennio precedente **non meno di dieci incarichi** di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
2. essere in possesso del titolo di **avvocato specialista** in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144;
3. aver partecipato in modo proficuo e continuativo a **scuole o corsi di alta formazione** nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, e di aver superato la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

La norma prevede che i corsi di alta formazione, da svolgersi secondo le linee guida dei programmi definiti dalla Scuola Superiore della Magistratura, siano organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio Nazionale del notariato.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche dalle Associazioni



forensi specialistiche maggiormente rappresentative o da Università, pubbliche e private,

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco devono fare domanda ogni tre anni, allegando i documenti previsti per la prima iscrizione nell'elenco.

L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale e sulle domande di iscrizione e di conferma nell'elenco dei professionisti delegati decide il comitato, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Al termine di ogni semestre il comitato effettua le verifiche di controllo e, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Nel caso in cui il professionista venga cancellato dall'elenco a seguito di revoca della delega, non potrà essere reinserito in elenco nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Viene stabilito che il giudice dell'esecuzione dovrà sostituire, senza ritardo, il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

Altra rilevante novità è data dalla previsione di impossibilità di iscrizione per il professionista in più di un elenco: il professionista può essere iscritto ad **un solo** elenco territoriale dei delegati alle vendite.

Infine, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di

vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario, dovrà indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Con l'entrata in vigore del novellato articolo 179 *ter* disp.att. Cpc, considerato che il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata non è ancora acquisibile, le uniche possibilità, per i professionisti iscritti nel vecchio elenco, per accedere al "*primo popolamento*" del nuovo elenco, è rappresentato dal numero di deleghe già ricevute o dalla frequenza di uno specifico corso in materia di procedure esecutive.

Alla data del 1° marzo 2023, in assenza delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, mancavano le condizioni per la concreta attuazione della novella normativa.

La maggior parte dei colleghi del nostro foro non erano in possesso dei requisiti indicati dalla nuova norma (almeno 10 incarichi come delegato alle vendite svolti nel quinquennio precedente o, in alternativa, aver partecipato al corso di alta formazione) per accedere al nuovo elenco.

Come se non bastasse, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 23.03.2023 n. 916, disponeva che gli interessati all'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovevano presentare domanda entro il termine del 30 aprile 2023.

Il Consiglio dell'Ordine, considerato che in data 7 aprile 2023 erano state divulgate, da parte della Scuola Superiore della Magistratura, le linee guida per i programmi dei corsi di formazione, con delibera del 18 aprile 2023, ha chiesto al Presidente del Tribunale di differire il termine di presentazione delle domande di iscrizione al nuovo elenco fino alla conclusione del corso di formazione previsto dall'art. 179 *ter*, comma 5 lett.c), disp. att. C.pc. e di prorogare l'operatività dell'elenco esistente fino al 31 dicembre 2023.

In risposta alla delibera del COA, il Presidente del Tribunale con provvedimento 24 aprile 2023, ha precisato che il termine del 30.04.2023 era stato indicato solamente allo scopo di dare

avvio alle operazioni di iscrizione nel nuovo elenco per i professionisti già in possesso dei requisiti; che non si trattava di un termine perentorio e che i professionisti interessati avevano la possibilità di proporre la domanda nel momento in cui avrebbero acquisito i requisiti per l'iscrizione.

Il Presidente ha precisato, altresì, che per i procedimenti esecutivi instaurati dopo il 28 febbraio 2023 le deleghe per le operazioni di vendita avverranno, con ogni probabilità, nei mesi di ottobre-novembre 2023 e che, quindi, c'è tutto il tempo, per gli interessati, di partecipare e superare i corsi di alta formazione previsti dall'art. 179 *ter*, comma 5 lett.c), disp.att.C.p.c.

Il 12 giugno 2023 è iniziato il corso di formazione abilitante per i Delegati alle Vendite e Custodi Giudiziari, organizzato dal nostro Consiglio dell'Ordine in virtù di delibera del Consiglio Nazionale Forense del 19.05.2023, che vede la partecipazione di numerosi colleghi.

Il corso si concluderà il 29 settembre 2023 con la prova di esame finale.

In bocca al lupo a tutti!!!!

Maria Pia Pellegrino





**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**

espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di magistrato

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, deve escludersi un rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., tra l'art. 52 e l'art. 53 del codice deontologico forense, i quali invece si applicano in concorso nel caso in cui l'avvocato usi negli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato, in quanto, mentre l'art. 53 delimita l'ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti tra avvocati e magistrati, improntati alla pari dignità e al reciproco rispetto, l'art. 52 individua una specifica violazione dei canoni comportamentali che potrebbe essere commessa per il tramite della redazione di atti processuali, tutelando così il decoro e la dignità della stessa professione.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022

compensi

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140/2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140/2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla ivi allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete: l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella. In ogni caso, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo,

che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.

L'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2233 cc, che non può ritenersi abrogata dall'art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale", poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell'incarico professionale. Conseguentemente: 1) tanto la proposta quanto l'accettazione devono rivestire la forma scritta, non essendo all'uopo sufficiente un comportamento concludente, né la scrittura in parola può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura; 2) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell'ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (*Nel caso di specie, il compenso professionale era stato determinato con delibera societaria, a cui l'avvocato aveva poi aderito, dando esecuzione al mandato ed emettendo la relativa fattura, ma senza formalizzare l'accettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha escluso l'esistenza di un valido accordo sul compenso.*)

Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Dongiacomo), Sez. II, sentenza n. 717 del 12 gennaio 2023

contratto di patrocinio: recesso e revoca

Il contratto di patrocinio - con cui il professionista assume l'incarico di rappresentare la parte in giudizio - non è interamente riconducibile allo schema delineato dal codice civile, negli articoli da 2229 a 2238, per il contratto d'opera intellettuale, proprio in quanto trova la sua disciplina speciale negli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile e nelle norme speciali in materia di professione di avvocato e dei suoi compensi (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Infatti, ai sensi dell'art. 85 cod.proc.civ. «la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi», ma la revoca e la rinuncia non hanno «effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione





del difensore»: dalla formulazione della norma risulta allora evidente che, in deroga agli art. 2119 e 2237 cod.civ., il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre liberamente esercitabile senza necessità della ricorrenza di una giusta causa, seppure, per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli all'assistito per la perdita della difesa tecnica e alla controparte per la mancanza di un titolare di *ius postulandi*, l'attività mandata della rappresentanza in giudizio prosegua ad ogni effetto fino alla nomina di nuovo difensore: la violazione di questo dovere è sanzionato disciplinarmente (art. 32 cdf) e può essere fonte di risarcimento dei danni, che tuttavia non possono essere identificati, attesa la libertà di recesso, nelle immediate conseguenze della rinuncia al mandato, cioè, per l'assistito, nella necessità di procurarsi un nuovo difensore, ma soltanto nelle conseguenze dell'esercizio del diritto di rinuncia da parte del difensore in violazione delle modalità e delle cautele prescrittegli. In corrispondenza, è ugualmente e chiaramente assicurato all'assistito il diritto alla revoca del mandato al suo difensore, senza alcun limite, soltanto per essere venuto meno il rapporto fiduciario.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Papa), Sez. II, sentenza n. 7180 del 10 marzo 2023

prescrizione: il "punto"

Il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085

del 14 aprile 2023

Ai sensi dell'art. 56 L. n. 247/2012, l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l'interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizione complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

omessa fatturazione di compensi (illecito permanente)

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023

estraneità

Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell'esercizio dell'attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l'art. 68, comma 2, CDF (secondo cui "l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico

non sia estraneo a quello espletato in precedenza") eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di "estraneità", opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di "diversità" al fine di chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell'avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l'oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando *petitum* e *causa petendi* non sono diversi –, ma anche quando l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante *petitum* e *causa petendi* differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi stessi alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale. In definitiva, attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali, che debbono guidare la condotta del professionista anche nei rapporti con i terzi, è perciò possibile misurare se e quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato; tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023

incarico nei confronti dell'ex cliente

Ai fini del divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente (art. 68 cdf), la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi del complementare ex art. 24 cdf, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito.

L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale



se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

La ditta individuale non è un soggetto diverso dal titolare, ma è semplicemente il nome col quale l'imprenditore esercita la sua attività, sicché, ai fini del divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente ex art. 68 cdf, è irrilevante che il precedente incarico oppure il successivo abbia riguardato un affare dell'impresa ovvero una questione personale della parte, quivi non trovando applicazione i principii in tema di autonomia e capacità degli enti idonei ad escludere il potenziale conflitto di interessi.

Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Terrusi), SS.UU, sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023



corrispondenza riservata

o contenente proposte transattive

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di

ogni avvocato.

L'art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (*Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l'incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza "riservata" per la asserita necessità di perseguire la verità nell'interesse del Cliente*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraud), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022

NOTA:

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019

falsificazione

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense, tale da meritare la massima sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Greco), sentenza n. 151 del 26 settembre 2022

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 47 del 27 maggio 2020.

dichiarazioni pubbliche (TV)

Presenziare ad una trasmissione televisiva in qualità di avvocato deve essere occasione per porsi come presi-

dio di equilibrio e misura, senza cioè avallare istanze populiste di stampo colpevolista e quindi esprimendo un giudizio anticipato di responsabilità nei confronti di semplici indagati, violando così i principi fondamentali della professione forense, il cui cardine si sostanzia nell'essere deputata a difendere il diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto del dettato normativo (*Nel caso di specie, durante una trasmissione televisiva l'avvocato aveva dichiarato che non avrebbe mai assunto la difesa dell'indagato a cui era dedicata la puntata, in quanto accusato di un reato contro le donne, ed esprimendo così anche implicito disprezzo per l'avvocato che ne aveva invece assunto la difesa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per mesi due*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraud), sentenza n. 156 del 30 settembre 2022

peculato

Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell'incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse (*Nella specie, il curatore dell'eredità giacente aveva trattenuto per sé alcune somme della procedura*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 168 del 11 ottobre 2022

conflitto d'interessi

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto



proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 167 del 11 ottobre 2022

tipizzazione "tendenziale"

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità,

dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campoli), sentenza n. 172 del 17 ottobre 2022

patteggiamento

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell'incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campoli), sentenza n. 172 del 17 ottobre 2022

obbligo di colleganza e dovere di difesa

L'obbligo di colleganza - che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri "primari", volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdf) - se impone all'avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022

concomitante impegno difensivo

Perché possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla es-

senzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento - altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare - quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) 'prevalente' impegno difensivo. Conclusivamente, l'impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022

richiamo verbale e sua impugnabilità

Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.





Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022

bis in idem

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di *bis in idem*, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.

patto di quota lite

Ai sensi dell'art. 13 L. n. 247/2012, "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". L'accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può essere al risultato. In tal senso deve infatti interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovare", che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale, ditalché deve in ogni caso ritenersi illecito l'accordo sul compenso stipulato (non a monte dell'incarico professionale, ma a valle di quest'ultimo, cioè) ad incarico pressoché terminato, ovvero allorché l'an ed il quantum della fattispecie contenziosa siano già stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti. Ed è questa la differenza tra il consentito e il non consen-

tito, cioè legare il compenso al valore della controversia o all'esito previsto (consentito) piuttosto che al risultato (non consentito).

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l'eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all'attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all'attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

compensi

Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'attività professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, quarto comma, in relazione all'art. 25, primo comma, nuovo CDF). La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante,

sicché l'eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

L'eventuale liceità civilistica dell'accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell'accordo stesso, sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità in relazione all'attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l'avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

le dovute spiegazioni

Ai sensi dell'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l'avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un'udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022

incompatibilità

(società totalmente pubblica)

Il soggetto che riveste cariche sociali e al quale siano attribuiti effettivi poteri di gestione, versa in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, salvo si tratti di società a capitale interamente pubblico (art. 18 L. n. 247/2012), non essendo all'uopo sufficiente una partecipazione pubblica inferiore, ancorché di poco, a quella totalitaria (Nel caso di specie, l'avvocato era stato cancellato dall'albo perché amministratore unico di una società a capitale pubblico per circa l'80%. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione e quindi confer-





mato il provvedimento del COA).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 208 dell'11 novembre 2022

conflitto d'interessi il rapporto professionale avvocato - cliente

Per l'esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negoziato unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negoziato bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 218 del 25 novembre 2022

incompatibilità (cariche sociali con poteri)

L'avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell'art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l'avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 235 del 3 dicembre 2022

espressioni sconvenienti od offensive (un fari u picciriddu)

Secondo i canoni dell'attuale costume, l'espressione dialettale "un fari u picciriddu" (lett. "non fare il bambino"), rivolta al Collega di controparte all'esito di un'udienza piuttosto animata, sebbene colorita nella forma e al più inopportuna, non pare oltrepassare la soglia dell'illecito deontologico (art. 52 cdf), essendo piuttosto da ricomprendere nell'ambito di un diritto di espressione e critica in senso lato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare dell'avvertimento comminata all'incolpato dal Consiglio distrettuale di disciplina).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 237 del 3 dicembre 2022

NOTA:

In senso conforme, sebbene riferite ad espressioni di contenuto diverso, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 101 del 5 maggio 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

ignorantia legis

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres.

Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022

l'ascolto del minore

L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Inoltre, l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. Infine, l'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 251 del 15 dicembre 2022

palmario

Il palmario non costituisce un atto di liberalità, ma una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta e comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito. E trattandosi di compenso, ancorché di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 16 e 29 comma 3 del Codice deontologico forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022

nuova pregiudizialità penale

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale





ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022

avvocato/a arbitro/(a?)

Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all’individuazione del *dies a quo* prescrizione, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022

diligenza, informazione, sollecitazione, dissuasione

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Girauda), sentenza n. 260 del 20 dicembre 2022

imparzialità, indipendenza (nella mediazione)

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che instauri procedure conciliative ex D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi all’Organismo di mediazione di cui egli stesso faccia parte, tantopiù nel caso in cui la sede dell’Organismo stesso coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale in violazione dell’art. 62 cdf, che è sufficiente a far dubitare dell’imparzialità ed indipendenza dell’avvocato-mediatore ed integra una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo, che presiedeva e che

aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022

dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti

Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 264 del 30 dicembre 2022

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 111 del 25 giugno 2022.

cambio d’indirizzo

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato in via edittale con la censura (art. 70 cdf), l’omessa o tardiva comunicazione scritta al COA di appartenenza dei propri recapiti professionali, anche secondari, e dei successivi eventi modificativi (Nel caso di specie, l’avvocato aveva trasferito il proprio studio legale presso altro indirizzo, tuttavia omettendo per oltre un anno di darne notizia al proprio COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022





malattia

Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell'incolpato non costituiscano, di per sé sole, una scriminante per l'illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell'azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCIO), sentenza del 1° ottobre 2002, n. 169.

falsificazioni

Il professionista che falsifichi contratti e documenti pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato la firma del cliente in una quietanza, trattenendo per sé le relative somme senza l'esplicito consenso dello stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di anni uno dall'esercizio della professione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022

compensi sproporzionati atti o negozi illeciti, fraudolenti, nulli

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo "esimente" l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023

non dovute e abnormi in precetto

L'indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, concretando violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza, sanciti dal Codice Deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 21

corrispondenza diretta alla controparte

L'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdf) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l'invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall'art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un "determinato comportamento", consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi

che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all'art. 9 cdf (già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico) facendo riferimento alla causale interna - o movente della decisione dell'avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall'incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell'art. 41 cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell'incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023







note





Anno XXXII numero uno
(novantunesimo della serie)
giugno 2023

Questo numero usa i caratteri

PER I TITOLI per i testi



le foto di questo numero sono di Pierangela Flisi.

Mi chiamo Pierangela Flisi, ho 53 anni, sono nata e cresciuta a Casalmaggiore, una piccola cittadina sulle rive del Fiume Po, dove ancora oggi risiedo. La passione per la Fotografia è iniziata molti anni fa con una piccola macchina analogica ed è cresciuta nel tempo per poi divenire un mezzo attraverso il quale esprimere quello che sono e quello che i miei occhi vedono nel tentativo di raccontare la realtà che mi circonda utilizzando un linguaggio, che è quello delle immagini, dove le parole si traducono in istanti., ognuno a suo modo, pe me, prezioso. Negli anni ho collaborato alla realizzazione di reportage di eventi con compagnie quali Teatro Necessario, Teatro Due e Swing Dance Society. Ho collaborato con il Festival della Lentezza di Colorno ed

alcune compagnie di Danza. In occasione del Decennale di Tutti Matti per Colorno è stato pubblicato un volume contenente i lavori fotografici che mi erano stati commissionati dal direttivo di Teatro Necessario. Ho inoltre esposto le mie foto presso la Galleria d'arte Fogg Art Photo Gallery di Parma ed ho partecipato ad un concorso internazionale di audiovisivi conseguendo la Medaglia d'Argento Fiap con il lavoro "Stanze dell'Anima". La mia più grande soddisfazione resta la pubblicazione di una mia foto scattata durante uno spettacolo di danza andato in scena a Parma, sul quotidiano statunitense The New York Times.

progetto grafico di Alessandro Riccomini - stampa Cabiria

